

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	34
DIFESA (IV) .....	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	54
FINANZE (VI) .....	»	85
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	88
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	90
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	92
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	94
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	96

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	<i>Pag.</i>	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	101
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	103

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo</i> ) .....	7
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	20

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite sono chiamate a proseguire e concludere l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2100, di conversione in legge del decreto-legge 21

settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ricorda infatti che entro le ore 14 di oggi le Commissioni dovranno concludere l'esame del provvedimento, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea su di esso, inizialmente previsto per la giornata di lunedì 21 ottobre, è stato posticipato alle ore 10 di domani, mercoledì 23 ottobre, su richiesta delle Presidenze delle Commissioni riunite.

Segnala quindi che le Commissioni esamineranno gli emendamenti accantonati nella seduta di mercoledì 16 ottobre, quindi l'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo e i relativi subemendamenti, per passare poi alla votazione del mandato ai relatori.

Informa inoltre che sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*) all'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo; tra di essi il subemendamento Cunial 0.4.01.24 è tuttavia irricevibile, in quanto non presenta alcuna connessione testuale con l'articolo aggiuntivo cui formalmente

si riferisce e non costituisce pertanto un subemendamento, ma un nuovo emendamento, irricevibile in questa fase in quanto presentato fuori termine.

Informa altresì che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.4.01.25.

Avverte quindi che nell'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo, all'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 1), punto 1.3), per un mero errore materiale, si fa erroneamente rinvio all'articolo 1, comma 3-*bis*, anziché all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 21 del 2012. Pertanto, al citato punto 1.3 le parole: « è soggetta alla notifica di cui all'articolo 1, comma 3-*bis* » devono intendersi: « è soggetta alla notifica di cui al comma 3-*bis* ».

Invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti accantonati.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bruno Bossio 1.48 e Iezzi 1.93, a condizione che siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Maurizio Cattoi 1.56.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bruno Bossio 1.61 e sugli identici emendamenti Termini 1.62 e Marco Di Maio 1.63, a condizione che siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Maurizio Cattoi 1.70, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Maurizio Cattoi 1.92.

La Sottosegretaria Mirella LIUZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Bruno Bossio 1.48 e Iezzi 1.93 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Bruno Bossio 1.48 e Iezzi 1.93, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Maurizio CATTOI (M5S) dichiara di accedere all'invito al ritiro del suo emendamento 1.56. Rileva come tale emendamento fosse volto a bilanciare le competenze previste dal provvedimento in esame, con particolare riferimento a quelle del Ministero dell'interno, in quanto, a suo avviso, esse non appaiono ben calibrate, e auspica comunque che tale questione sia oggetto di una successiva, ulteriore riflessione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Bruno Bossio 1.61, Termini 1.62 e Marco Di Maio 1.63 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Bruno Bossio 1.61, Termini 1.62 e Marco Di Maio 1.63, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Maurizio Cattoi 1.70 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Maurizio Cattoi 1.70, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maurizio CATTOI (M5S) dichiara di accedere all'invito al ritiro del suo emendamento 1.92, richiamando le considerazioni svolte nel precedente intervento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il parere all'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo e sui subemendamenti ad esso riferiti.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Za-

nella 0.4.01.2, Mollicone 0.4.01.3, Cunial 0.4.01.4, Zanella 0.4.01.1 e Cunial 0.4.01.6.

Esprime parere favorevole sui subemendamenti Marco Di Maio 0.4.01.7 e Zanella 0.4.01.8, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo degli identici subemendamenti Termini 0.4.01.9, Bruno Bossio 0.4.01.10 e Bergamini 0.4.01.11, sui quali esprime altresì parere favorevole.

Esprime parere contrario sui subemendamenti Cunial 0.4.01.12 e 0.4.01.13.

Formula un invito al ritiro sui subemendamenti Bruno Bossio 0.4.01.14, Termini 0.4.01.15 e Bruno Bossio 0.4.01.16.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Bruno Bossio 0.4.01.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sul subemendamento Zanella 0.4.01.5, esprime parere favorevole sul subemendamento Zanella 0.4.01.18 ed esprime parere contrario sul subemendamento Zanella 0.4.01.19.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Zanella 0.4.01.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.4.01.25 dei relatori.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Zanella 0.4.01.21, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Mollicone 0.4.01.22 e 0.4.01.23.

Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo.

La Sottosegretaria Mirella LIUZZI esprime parere favorevole sul subemendamento 0.4.01.25 dei relatori, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zanella 0.4.01.2 e Mollicone 0.4.01.3.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del sube-

mendamento Cunial 0.4.01.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Zanella 0.4.01.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Cunial 0.4.01.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Prende atto che i presentatori dei subemendamenti Marco Di Maio 0.4.01.7 e Zanella 0.4.01.8 accettano di riformularli nel medesimo testo degli identici emendamenti Termini 0.4.01.9, Bruno Bossio 0.4.01.10 e Bergamini 0.4.01.11.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Marco Di Maio 0.4.01.7 (*Nuova formulazione*), Zanella 0.4.01.8 (*Nuova formulazione*), Termini 0.4.01.9, Bruno Bossio 0.4.01.10 e Bergamini 0.4.01.11 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Cunial 0.4.01.12 e 0.4.01.13: s'intende che vi abbiano rinunciato. Prende atto altresì che i presentatori dei subemendamenti Bruno Bossio 0.4.01.14, Termini 0.4.01.15 e Bruno Bossio 0.4.01.16 li ritirano.

Prende quindi atto che i presentatori del subemendamento Bruno Bossio 0.4.01.17 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento Bruno Bossio 0.4.01.17, come riformulato (*vedi allegato 2*), respingono il subemendamento Zanella 0.4.01.5, approvano il subemendamento Zanella 0.4.01.18 (*vedi allegato 2*) e respingono il subemendamento Zanella 0.4.01.19.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori del subemendamento Zanella 0.4.01.20 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento Zanella 0.4.01.20, nel testo riformulato.

mulato (*vedi allegato 2*), il subemendamento 0.4.01.25 dei relatori (*vedi allegato 2*) e il subemendamento Zanella 0.4.01.21 (*vedi allegato 2*), respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Mollicone 0.4.01.22 e 0.4.01.23, ed approvano l'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo, come subemendato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, III, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con condizioni e osservazioni della IV Commissione e il parere del Comitato per la legislazione.

Informa quindi che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*), riferite agli articoli del decreto-

legge, che sarà posta in votazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento,

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma formulata dal Presidente.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato ai relatori, Emanuele Fiano e Emanuele Scagliusi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).****SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4.01 DEL GOVERNO**

All'articolo 4-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

2) alla lettera c), numero 6), sopprimere il punto 6.1;

3) alla lettera c), numero 10), punto 10.1, sopprimere le seguenti parole: la parola: « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto ».

**0. 4. 01. 2.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), numero 4, capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: il Governo inserire le seguenti: , in ossequio ai principi della sovranità digitale e per la tutela della sicurezza nazionale,

**0. 4. 01. 3.** Mollicone.

All'articolo 4-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 4), lettera b), dopo le parole: sull'ordine pubblico inserire le seguenti: , nonché sulla sicurezza della salute pubblica;

b) al comma 1, lettera b) numero 4), quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della sicurezza della salute pubblica;

c) al comma 1, lettera c), numero 3), primo periodo, dopo le parole: l'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché per la sicurezza della salute pubblica;

d) al comma 1, lettera c), numero 10), punto 10.6, lettera b), dopo le parole: sull'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché sulla sicurezza della salute pubblica;

e) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: dell'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché della sicurezza della salute pubblica;

f) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 2, dopo le parole: dell'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché della sicurezza della salute pubblica.

**0. 4. 01. 4.** Cunial, Giannone.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), numero 5), sostituire, ovunque ricorra, la parola: quarantacinque con la seguente: venti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 4-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: quarantacinque con la seguente: venti.

**0. 4. 01. 1.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dopo il comma 2 è inserito il seguente con le

*seguenti*: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

2-ter. Sono altresì oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, in tal senso il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

**0. 4. 01. 6.** Cunial, Giannone.

*All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta;*

2) *al terzo periodo, dopo le parole: Qualora sia necessario inserire le seguenti: richiedere informazioni all'impresa ovvero;*

3) *al terzo periodo, sostituire le parole da: , il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma fino alla fine del periodo, con le seguenti: , il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato, per una sola volta, per ulteriori venti giorni;*

4) *sopprimere il sesto periodo;*

5) *al settimo periodo, sostituire le parole: il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, con le seguenti: il predetto termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso,;*

6) *al settimo periodo, sostituire le parole: che sono rese entro il termine di venti giorni con le seguenti: e comunque non oltre dieci giorni;*

7) *al nono periodo, sostituire le parole: il termine di quarantacinque giorni con le seguenti: il termine di trenta giorni.*

**0. 4. 01. 7.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

*All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: quarantacinque con la seguente: trenta;*

2) *al terzo periodo, dopo le parole: Qualora sia necessario inserire le seguenti: richiedere informazioni all'impresa ovvero;*

3) *al terzo periodo sostituire le parole da: fino a trenta giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , per una sola volta, per ulteriori venti giorni.;*

4) *sopprimere il sesto periodo;*

5) *al settimo periodo sostituire le parole: che sono rese entro il termine di venti giorni con le seguenti: e comunque non oltre dieci giorni.*

**0. 4. 01. 8.** Zanella.

*All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.*

**0. 4. 01. 9.** Termini, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

**0. 4. 01. 10.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

**0. 4. 01. 11.** Bergamini.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), terzo periodo, dopo le parole: vi transitano, *inserire le seguenti*: nonché siano dannosi per la sicurezza della salute pubblica,.

**0. 4. 01. 12.** Cunial, Giannone.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , o al fine di acquisire elementi riguardo la vulnerabilità della sicurezza della salute pubblica da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

**0. 4. 01. 13.** Cunial, Giannone.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il sesto periodo.

**0. 4. 01. 14.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), settimo periodo, sostituire le parole da: che sono rese entro il termine con le seguenti: e comunque per un periodo massimo.

**0. 4. 01. 15.** Termini.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), settimo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.

**0. 4. 01. 16.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire il decimo periodo con il seguente: Nel caso in cui l'impresa notificante abbia nel frattempo iniziato l'esecuzione del contratto o accordo oggetto della notifica, il Governo, che abbia comunicato l'eventuale veto nell'esercizio

dei poteri speciali di cui al presente articolo, può richiedere all'impresa di ripristinare, a proprie spese, la situazione anteriore all'inizio dell'esecuzione del predetto contratto o accordo.

**0. 4. 01. 17.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 4, le parole da: « , dei termini » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3-bis ».

**0. 4. 01. 5.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**0. 4. 01. 18.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 6), punto 6.1, sopprimere le parole: e per estratto.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 10), punto 10.1, sopprimere le parole: e per estratto.

**0. 4. 01. 19.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), dopo le parole: al fine inserire la seguente: comprovato.

**0. 4. 01. 20.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), so-

*stituire le parole:* di cui al presente articolo  
*con le seguenti:* di cui al presente decreto.

**0. 4. 01. 25** I relatori.

*All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d),  
capoverso Art. 2-bis, comma 1, secondo  
periodo, dopo le parole:* Dette autorità  
*inserire le seguenti:* , esclusivamente per le  
finalità di cui al primo periodo,

**0. 4. 01. 21.** Zanella, Sisto, Bergamini,  
Rosso.

*All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d),  
capoverso Art. 2-ter, comma 1, terzo pe-  
riodo, aggiungere, in fine, le parole:* in  
ossequio ai principi della sovranità digitale  
e per la tutela della sicurezza nazionale.

**0. 4. 01. 22.** Mollicone.

*All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d),  
capoverso Art. 2-ter, comma 2, dopo le*

*parole:* ordine pubblico, *inserire le se-  
guenti:* in ossequio ai principi della sovra-  
nità digitale e per la tutela della sicurezza  
nazionale,.

**0. 4. 01. 23.** Mollicone.

*All'articolo 4-bis, aggiungere, in fine, il  
seguente comma:*

*3-bis.* È istituita, con decreto del Pre-  
sidente del Consiglio dei ministri, una  
Commissione composta da esperti del set-  
tore volta a proseguire l'approfondimento  
degli studi e delle ricerche sull'elettroma-  
gnetismo con riferimento alla tecnologia  
5G e a garantire un monitoraggio costante  
e continuativo da parte del Comitato in-  
terministeriale per la prevenzione e la  
riduzione dell'inquinamento elettromagne-  
tico, di cui alla legge 22 febbraio 2001,  
n. 36, che tenga conto dei risultati della  
ricerca scientifica internazionale in tema  
di elettromagnetismo;

**0. 4. 01. 24.** Cunial, Giannone.

*(Irricevibile)*

## ALLEGATO 2

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

Al comma 6, lettera *a*), sostituire le parole: , che, sulla base di una valutazione del rischio fino a in tale ipotesi *con le seguenti*: ; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di 15 giorni, una sola volta in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e *test* di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e *test* di hardware e software e dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN inserire le seguenti: , anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera *a*). I *test* devono essere conclusi nel termine di 60 giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.

**\*\* 1. 61** (Nuova formulazione) Bruno Bosio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

**\*\* 1. 62** (Nuova formulazione) Termini.

(Approvato)

**\*\* 1. 63** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

(Approvato)

Al comma 6, lettera *c*), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole*: sicurezza pubblica, aggiungere le seguenti: alla difesa civile;

2) *dopo le parole*: protezione di reti e sistemi, nonché, aggiungere le seguenti: nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge.

**1. 70.** (Nuova formulazione) Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

(Approvato)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte.

\* **1. 48** (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

\* **1. 93** (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

(Approvato)

#### ART. 4.

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

\* **0. 4. 01. 7.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

(Approvato)

\* **0. 4. 01. 8.** (Nuova formulazione) Zanella.

(Approvato)

**0. 4. 01. 9.** Termini, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

(Approvato)

**0. 4. 01. 10.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

**0. 4. 01. 11.** Bergamini.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire il decimo periodo con

*il seguente:* Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo.

**0. 4. 01. 17.** (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**0. 4. 01. 18.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), sostituire le parole: al fine di eludere l'applicazione con le seguenti: qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione.

**0. 4. 01. 20.** (Nuova formulazione) Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al presente decreto.

**0.4.01.25.** I relatori.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Dette autorità

inserire le seguenti: , esclusivamente per le finalità di cui al primo periodo,

**0. 4. 01. 21.** Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)*

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, la parola: « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto »;

2) al comma 1, lettera b):

2.1) dopo le parole: « all'adozione di delibere » sono inserite le seguenti: « , atti od operazioni »;

2.2) le parole: « il mutamento » sono sostituite dalle seguenti: « la modifica »;

2.3) dopo le parole: « di vincoli che ne condizionino l'impiego » sono aggiunte le seguenti: « , anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali »;

3) al comma 2:

3.1) dopo le parole: « derivante dalle delibere » sono inserite le seguenti: « , dagli atti o dalle operazioni »;

3.2) dopo le parole: « oggetto della delibera, » sono inserite le seguenti: « dell'atto o dell'operazione, »;

3.3) dopo le parole: « risultante dalla delibera » sono inserite le seguenti: « , dall'atto »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze:

a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali »;

5) al comma 4:

5.1) al primo periodo, le parole: « o sull'atto » sono sostituite dalle seguenti: « , sull'atto o sull'operazione »;

5.2) al terzo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni »;

5.4) al quinto periodo, dopo le parole: « Le richieste di informazioni » sono inserite le seguenti: « e le richieste istruttorie a soggetti terzi »;

5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « In caso di incomple-

tezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano »;

5.6) al decimo periodo, le parole: « le disposizioni di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera *b*), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, »;

6) al comma 5:

6.1) al secondo periodo, le parole: « prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del 3 per cento »;

6.2) al secondo periodo, le parole: « 3 per cento, » sono soppresse;

6.3) al secondo periodo, le parole: « 20 per cento e 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento »;

6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo »;

6.5) al terzo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni »;

6.7) al quinto periodo, dopo le parole: « Eventuali richieste di informazioni » sono inserite le seguenti: « e richieste istruttorie a soggetti terzi »;

6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « In caso di incomplettezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano »;

6.9) al sesto periodo, dopo le parole: « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

6.10) al decimo periodo, dopo le parole: « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote » e dopo le parole: « dovrà cedere le stesse azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: « la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: « adottate con il voto determinante di tali azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

*b)* all'articolo 1-*bis*:

1) al comma 2, primo periodo:

1.1) le parole: « l'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « l'acquisizione, a qualsiasi titolo, »;

1.2) dopo le parole: « ovvero l'acquisizione » sono inserite le seguenti: « , a qualsiasi titolo, »;

1.3) le parole: « sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetta alla notifica di cui al comma 3-*bis* »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui

al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-*bis* »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a trenta giorni, prorogabili ulteriormente di trenta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è

sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa e all'eventuale controparte di ripristinare a loro spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore »;

c) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo

periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni. »;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni »;

4) al comma 2, primo periodo:

4.1) le parole: « adottato da una società » sono sostituite dalle seguenti: « adottato da un'impresa »;

4.2) le parole: « o 1-*ter* » sono soppresse;

4.3) le parole: « il mutamento dell'oggetto sociale » sono sostituite dalle seguenti: « la modifica dell'oggetto sociale »;

4.4) le parole: « dalla società stessa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla stessa impresa »;

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-*bis*, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto »;

6) al comma 3:

6.1) la parola: « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto »;

6.2) le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-bis »;

7) al comma 4:

7.1) al primo periodo, le parole: « la notifica di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis »;

7.2) al terzo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni »;

7.4) al quinto periodo, dopo le parole: « Le richieste di informazioni » sono inserite le seguenti: « e le richieste istruttorie a soggetti terzi »;

7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « In caso di incompletzza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano »;

7.6) all'ultimo periodo, le parole: « di cui al comma 2 e al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma »;

8) al comma 5:

8.1) il terzo periodo è soppresso;

8.2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato

cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio »;

9) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per « soggetto esterno all'Unione europea » si intende:

a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a):

c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo »;

10) al comma 6:

10.1) al primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » e la parola: « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto »;

10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che

sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano »;

10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote » e dopo le parole: « dovrà cedere le stesse azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

10.4) al nono periodo, dopo le parole: « ordina la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

10.5) al decimo periodo, dopo le parole: « con il voto determinante di tali azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

10.6) all'ultimo periodo, le parole: « la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi » sono sostituite dalle seguenti: « le seguenti circostanze:

a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali »;

11) al comma 8, le parole: « individuate con i regolamenti » sono sostituite dalle seguenti: « individuate con i decreti »;

d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. – (Collaborazione con autorità amministrative di settore) – 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

ART. 2-ter. – (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali) – 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notificchi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del

parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, inclusi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.

3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « comma 5, ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-*bis* » e le parole: « e dell'articolo 2, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'articolo 2, commi 1 e 1-*ter* »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-*ter*, del presente decreto »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « ovvero dei regolamenti » sono soppresse.

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera *d*), capoverso Art. 2-*ter*, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.

**4. 01. Governo.**

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

All'articolo 1:

al comma 3, alinea, la parola: « ne » è soppressa;

al comma 9, lettera *e*), sostituire le parole: « e l'espletamento » con le seguenti: « e per l'espletamento ».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: « del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche » sono sostituite dalle seguenti: « del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche »;

al comma 4, le parole: « del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche » sono sostituite dalle seguenti: « del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, »;

al medesimo comma, dopo le parole: « con la procedura di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 4-*bis*:

al comma 1, lettera *c*), numero 1, capoverso 1, le parole: « legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: »presente disposizione «.

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica ».

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sull'ordine dei lavori .....	21
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salvamare »). Emendamenti C. 1939-A e abb. (Parere all'Assemblea) .....	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	24
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali. C. 2118, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

**La seduta comincia alle 12.50.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene sia scorretto costringere i membri del Comitato a trasferirsi presso la Sala del Mappamondo per lo svolgimento dei diversi punti previsti all'ordine del giorno, in

ragione di una concomitante riunione informale tra gruppi di maggioranza, che sta avendo luogo nell'Aula della I Commissione. Chiede, dunque, alla Presidenza delucidazioni al riguardo, stigmatizzando tale spostamento di sede, avvenuto proprio in prossimità dell'avvio dei lavori.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come la circostanza segnala dal deputato Iezzi presenti un carattere di eccezionalità, dettato dalle particolari esigenze di confronto emerse tra i gruppi nell'ambito della discussione del decreto-legge n. 105 del 2019, all'esame dalle Commissioni riunite

I e IX nella seduta convocata alle ore 13 di oggi.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come l'esigenza manifestata dai gruppi di maggioranza di approfondire taluni aspetti del decreto-legge n. 105 del 2019 – il cui esame è iscritto come ultimo punto all'ordine del giorno della I Commissione, in congiunta con la IX Commissione – hanno imposto un improvviso cambiamento del luogo di riunione del Comitato, peraltro comunicato ai componenti dello stesso Comitato, al fine di consentire, da un lato, a tali gruppi di completare l'ampio confronto informale avviato su tale provvedimento, dall'altro, al Comitato di rispettare la tempistica prevista per lo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. Assicura, in ogni caso, che tale circostanza non costituirà un precedente e si farà tutto il possibile affinché ciò non accada di nuovo in futuro.

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salvamare »).**

**Emendamenti C. 1939-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti nonché il subemendamento 0.4.0200.3 presentati alla proposta di legge C. 1939-A e abb. recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

Fausto RACITI (PD), *relatore*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze

legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana.**

**C. 1993 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1993, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Segnala inoltre come la Repubblica Dominicana vanti con l'Italia, oltre a relazioni politiche improntate ad una piena collaborazione, anche rapporti economici stabilmente in crescita, considerato che l'Italia si colloca al sesto posto fra i suoi principali fornitori, dopo gli Stati Uniti, la Cina, il Messico, il Brasile e la Spagna.

In tale contesto rammenta che un disegno di legge (AS 2813) recante, fra le

altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame, venne presentato al Senato dal Governo nel corso della XVII Legislatura e discusso dalla Commissione Affari esteri di quel ramo del Parlamento nel giugno del 2017, senza tuttavia vedere completato l'iter di approvazione a causa della conclusione della legislatura.

Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 individua i settori di intervento dell'accordo, che sono cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.

Gli articoli 2 e 3 indicano quali *partner* dell'accordo le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche. Viene favorito lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali. La possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione è contemplata dall'articolo 4.

A norma dell'articolo 5, le Parti si impegnano a favorire la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

L'articolo 6 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

L'articolo 7 prevede l'erogazione di borse di studio mediante programmi di attuazione dell'accordo.

L'articolo 8 contempla l'impegno delle Parti allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Con gli articoli 9, 10 e 11 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.

L'articolo 12 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

L'articolo 13 contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Con l'articolo 14 viene disciplinato lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 15 impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

L'articolo 16 instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

L'articolo 17 prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate sono previste.

L'articolo 18 contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Ai sensi dell'articolo 19 viene istituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore – alla ricezione della seconda delle due notifiche – e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono,

rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati.

L'articolo 3, contiene le disposizioni finanziarie, autorizzando la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria in forza della quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalle disposizioni dell'Accordo non considerate nella norma di copertura (di cui al precedente articolo 3). Quanto agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 dell'Accordo, e correlati ad eventuali future modifiche del medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, dispone che l'entrata in vigore dell'accordo sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba. C. 1994 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri

sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1994, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

Rileva in via preliminare come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra Italia e Cuba al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e di renderli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Intesa stessa.

Il testo dell'Accordo, come precisato nella relazione illustrativa, è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei; esso ricalca nel contenuto altri recenti intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

Ricorda inoltre che nel corso della XVII Legislatura un analogo disegno di legge (A.S. 2106) di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo era stato presentato al Senato, senza che tuttavia ne venisse completato l'*iter* di approvazione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e 13 articoli, nel preambolo viene richiamata la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le

pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.

L'articolo 1 indica che obiettivo dell'Accordo è l'intensificazione della cooperazione mediante lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione e l'addestramento tra le autorità di polizia ai fini della lotta alla criminalità.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e per Cuba la Direzione generale della Polizia nazionale rivoluzionaria del Ministero dell'Interno. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti.

L'articolo 3 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori:

crimine organizzato transnazionale;

produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;

tratta di esseri umani e traffico di migranti;

traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici;

reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;

altri reati che interessino le Parti.

Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.

Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 4, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti:

lo scambio e l'analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul *modus operandi*, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici;

l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte;

lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare;

l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 5);

la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia;

lo scambio delle buone prassi per l'esecuzione di speciali tecniche investigative;

lo scambio di esperti.

Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono regolate dall'articolo 5.

L'articolo 6 individua al comma 1 le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali assunti. Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte

richiesta. Prima di rifiutare l'assistenza, la Parte richiedente consulta la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza può essere eseguita a condizioni stabilite dall'Autorità richiedente; nel caso la Parte richiedente accetti le condizioni, si impegna a rispettarle. In caso di rifiuto parziale o totale, l'Autorità richiedente comunica per iscritto alla Parte richiedente tale decisione, motivando il rifiuto.

L'articolo 7 disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza.

L'articolo 8 riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale, prevedendo che ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

L'articolo 9 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, in Italia e a Cuba, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.

L'articolo 10 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiedente; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Ai sensi dell'articolo 11 le lingue italiano e spagnolo sono riconosciute quali lingue di lavoro.

L'articolo 12 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpreta-

zione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative tra le Parti.

L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore dell'Accordo alla data della seconda notifica in cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. L'Accordo, che ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà altresì essere emendato con il reciproco consenso scritto delle Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali.**

**C. 2118, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2118, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Rileva preliminarmente come il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM, secondo l'acronimo inglese) sia un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente oltre 130 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. L'ICCROM è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957 (ratificato dall'Italia con la legge 11 giugno 1960, n. 723) il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959.

Lo Scambio di lettere tra Governo italiano ed ICCROM di cui si propone la ratifica modifica l'articolo 11 del predetto Accordo di sede del 1957. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.

La relazione illustrativa rammenta che l'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i

funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.

Di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, 28 anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.

La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva infatti l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali. Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un interpellato proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992.

L'estensione ai funzionari italiani dell'ICCROM dei benefici fiscali riconosciuti ai funzionari degli istituti specializzati dell'ONU presenti sul territorio italiano appare peraltro coerente, come si legge nella relazione illustrativa, con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

La relazione illustrativa sottolinea inoltre che per l'ICCRUM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e che pertanto l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCRUM del novembre 2013 ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCRUM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della citata Convenzione del 1947.

Lo Scambio di lettere di cui si propone la ratifica prevede altresì l'impegno del Governo italiano a pagare, con un unico versamento *una tantum*, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCRUM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di sede.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4

articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana (C. 1993, Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1993, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia,

dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba (C. 1994 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1994, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra Italia e Cuba, al fine di

prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (C. 2118, approvata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2118, approvata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 »;

evidenziato come lo Scambio di lettere sia volto a modificare l'articolo 11 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO, estendendo le esenzioni fiscali ivi previste sulle somme versate dal Centro ai propri funzionari anche ai funzionari di nazionalità italiana, al fine di risolvere una questione interpretativa sussistente in merito;

evidenziato altresì come lo Scambio di lettere preveda l'impegno del Governo italiano a corrispondere *una tantum* la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 del citato Accordo di sede;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) .....

32

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.**

**C. 2118, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice Ascari, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 2118, recante la ratifica e l'esecuzione dello

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Segnala preliminarmente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, già approvata dall'altro ramo del Parlamento il 6 agosto scorso, riproduce parzialmente il testo dell'Atto Camera n. 4609 che, presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura (e volto a ratificare e a dare esecuzione anche ad altri quattro accordi con altrettante organizzazioni internazionali), venne approvato dalla Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame al Senato a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Rammenta inoltre che il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM, secondo l'acronimo inglese) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patri-

monio culturale. L'ICCROM è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.

Quanto al contenuto dello scambio di lettere in esame, precisa che esso ha l'obiettivo di aggiornare il citato Accordo di sede tra Italia e UNESCO del 1957, modificandone l'articolo 11 recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella in questione, oltre a estendere a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e a riconoscere al direttore ed ai vice direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto dal Governo italiano ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia, estende anche ai dipendenti di nazionalità italiana i benefici fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Con l'inserimento di un nuovo comma (comma 2) nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, inoltre, il Governo italiano si impegna a pagare con un unico versamento *una tantum*, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 del medesimo Accordo.

Quanto al contenuto della proposta di legge, essa si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di lettere e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, valutando un onere di un milione di euro per l'anno 2019 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il medesimo articolo 3, al comma 2, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 prevede infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa (*Esame e rinvio*) .....

34

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

#### Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

**C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle abbinare proposte di legge.

Angela SCHIRÒ (PD), *relatrice*, ricorda che le abbinare proposte di legge in esame sono finalizzate alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale.

Segnala che la Giornata è altresì intesa a favorire ed incrementare la consapevolezza che soltanto attraverso percorsi di

integrazione e di valorizzazione culturale è possibile assicurare la crescita civile e democratica di un Paese coeso nei suoi valori fondanti e nelle relazioni sociali.

Ricorda che nel corso della XVII Legislatura l'Assemblea della Camera dei deputati aveva approvato nella seduta del 6 dicembre 2017 un provvedimento di analogo contenuto, la proposta di legge C. 3831, d'iniziativa dei deputati La Marca e Fedi, abbinata all'analogo proposta C. 4325, d'iniziativa dell'onorevole Caruso ed altri. Rileva che l'*iter* del provvedimento, successivamente alla trasmissione al Senato (13 dicembre 2017), non ha avuto seguito per l'intervenuta scadenza della legislatura.

Sottolinea che entrambi i progetti di legge constano di tre articoli: in entrambi l'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata, individuandone (comma 1) una data fissa di celebrazione nel 31 gennaio (proposta di legge La Marca) o nel 28 aprile (proposta di legge Siragusa).

Evidenzia che, nel primo caso, la data prescelta per celebrare richiama quella dell'approvazione da parte del Parlamento italiano, nel 1901, della prima organica legge sull'emigrazione, che istituiva il Commissariato generale all'emigrazione, mentre nel secondo si pone in rilievo la data di apertura del Parlamento della XV

legislatura, nel 2006, la prima a poter annoverare rappresentanti degli italiani all'estero.

Osserva che le proposte precisano (comma 2) che essa non costituisce una giornata festiva in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260 del 1949.

Segnala che l'articolo 2 prevede che in tale Giornata vengano promossi, in Italia e all'estero, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.

Rileva che l'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che attualmente gli italiani residenti all'estero, secondo quanto riportato nel Rapporto 2018 curato dalla Fondazione Migrantes, ammontano a 5.114.469: tale valore denota un aumento di oltre 140.000 unità (+2,7 per cento) rispetto al 2017, confermando il *trend* incrementale del fenomeno, che è cresciuto del 6,3 per cento se si considera complessivamente il triennio 2015-2018.

Evidenzia che dall'analisi dei dati emerge quanto segue: a livello continentale l'Europa accoglie il numero più elevato di cittadini Italiani (54,1 per cento) concentrati particolarmente nell'UE15, seguita dal continente americano (40,3 per cento) dove la presenza maggiore è nel centro-sud; sul piano nazionale il maggior numero di iscritti è in Argentina (819.899) cui segue la Germania (743.799), la Svizzera (614.545) e il Brasile (415.933), che ha superato nel 2018 la comunità italiana in Francia (412.263). Osserva che, quanto all'area italiana di origine degli iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE), il 49,5 per cento proviene dalle regioni meridionali, il 34,9 per cento da quelle settentrionali e il 15,6 per cento dal centro. Rileva altresì che, sotto il profilo del genere, le donne rappresentano il 48,1

per cento (2.459.322 in cifra assoluta) mentre i cittadini di sesso maschile sono 2.655.147 (51,9 per cento).

Per quanto riguarda le classi di età, sottolinea che i cittadini minori sono oltre 765.000 (15 per cento), nella fascia 18-34 anni si colloca il 22,2 per cento (1 milione 135 mila) e in quella 35-49 il 23,4 per cento (1 milione 197 mila), tra i 50 e i 64 anni 978.000 (19,1 per cento) e poco sopra 1 milione (20,3 per cento) sono i cittadini ultrasessantacinquenni.

Rileva che, sul piano storico, è ormai pienamente acquisito l'orientamento secondo il quale in alcune fasi cruciali della vita nazionale gli emigrati hanno avuto un ruolo decisivo per la modernizzazione economica e sociale del Paese, per la ripresa della sua economia nelle fasi postbelliche e per l'accreditamento dell'Italia nel concerto internazionale.

Osserva che l'esperienza storicamente accumulata nelle comunità italiane nel mondo può essere oggi un'utile base di conoscenza e di approfondimento delle *best practices* volte a favorire l'integrazione, un'esigenza sempre più avvertita in Italia con riferimento alla platea sempre più ampia dei «nuovi italiani». Si tratta infatti di un'esperienza non più statica, considerando che con la crescita dei flussi migratori si producono nuovi bisogni sociali, dai servizi forniti dalla nostra rete consolare fino alle questioni previdenziali e pensionistiche.

Segnala che la forte presenza italiana nel mondo è il risultato di un'ampia rete di sostegno all'Italia, all'intero sistema Paese: una base preziosa di proiezione dell'Italia nel mondo e un fattore essenziale per l'efficacia delle politiche di internazionalizzazione.

Sottolinea che tale grande comunità, alla quale ha l'onore di appartenere, è oggi composta da cittadini italiani che partecipano anche con il diritto di voto alla vita politica nazionale, da oriundi, che desiderano mantenere con l'Italia un forte legame storico, linguistico e culturale, e sempre più da nuovi flussi di emigrazione socialmente indifferenziati, tra i quali comunque si distinguono imprenditori, ri-

cercatori e giovani professionisti che trovano spazi di lavoro e di vita all'estero.

Evidenzia che, dal punto di vista operativo, potrebbe essere più fluida e razionale la scelta di considerare come testo base la proposta di legge La Marca ed altri, che si muove sul tracciato della proposta di legge già approvata all'unanimità nella precedente legislatura, ed associare ad essa la proposta di legge Siragusa.

Per quanto riguarda poi l'unico punto di differenziazione fra le due proposte, quello relativo alla scelta della data della ricorrenza, osserva che uno degli obiettivi fondamentali della istituzione della Giornata nazionale è quello di sollecitare le scuole ad inserire la riflessione e la conoscenza dell'emigrazione italiana nei percorsi formativi. Per questo, rileva l'opportunità di fare, di comune accordo, uno sforzo per fare in modo che la data ricada nei primi mesi di svolgimento dell'anno scolastico, evitando che possa invece confliggere con gli adempimenti di fine d'anno.

Invita, inoltre, a valutare se, a qualche settimana di distanza dalla decisione che il Parlamento ha preso in ordine alla riduzione del numero dei parlamentari, compresi quelli eletti all'estero, il riferimento al primo ingresso in Parlamento degli eletti nella circoscrizione estero non possa apparire contraddittorio.

Qualora nella corrente legislatura si manifestasse l'ampio consenso su tale proposta già registrato nella legislatura precedente, confida nella disponibilità e nell'equilibrio della Presidente della Commissione affinché consideri l'opportunità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Conclusivamente, auspica che, grazie al contributo di tutti i colleghi della Commissione, si arrivi alla rapida approvazione di un testo che ha l'obiettivo di arricchire la qualità della nostra democrazia, soprattutto nel campo della cultura e delle buone pratiche d'integrazione, riportando in Italia il meglio delle esperienze che gli italiani hanno vissuto come emigrati e come « nuovi cittadini » di importanti Paesi del mondo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni della relatrice.

Paolo FORMENTINI (LEGA) preannuncia che il proprio gruppo si accinge a presentare una proposta di legge vertente su materia analoga. Precisa che tale proposta individua nel 12 ottobre – in cui si commemora la scoperta dell'America – la data in cui celebrare la Giornata nazionale degli italiani nel mondo, anche al fine di rafforzare i tradizionali rapporti atlantici del nostro Paese.

Elisa SIRAGUSA (M5S) evidenzia che la scelta del 28 aprile, prevista dalla proposta di legge a propria firma, è motivata dall'esigenza di ribadire l'importanza dell'istituzione della Circoscrizione estero. Segnalando che la recente riforma recante il taglio del numero dei parlamentari ha inciso in maniera lineare su tutte le circoscrizioni, compresa quella degli eletti all'estero, ricorda che, nel corso di una recente audizione, il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha ribadito il contributo che le comunità italiane all'estero forniscono all'economia del Paese, sostenendo, in particolare, le esportazioni nei periodi di crisi. Si associa, infine, alla richiesta della relatrice di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Francesca LA MARCA (PD) sottolinea che sussistono le condizioni per un rapido *iter* di approvazione del provvedimento, che raccolga il più ampio consenso delle forze politiche: al riguardo, ricorda che un'analoga proposta di legge, da lei stessa presentata nella scorsa legislatura, è stata approvata in sede legislativa con il voto unanime dei gruppi, e solo l'interruzione della legislatura ha impedito che se ne completasse l'*iter*. Ringraziando la presidente per la tempestiva calendarizzazione del provvedimento, si associa alla richiesta di procedere all'esame in sede legislativa. Ribadendo la necessità di una maggiore

attenzione verso le comunità di connazionali emigrati, rileva che esse hanno accolto con un certo disagio la recente riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, con la quale è stata significativamente ridotta la loro rappresentanza. Evidenziando l'esigenza di sensibilizzare il mondo della scuola sulla problematica della storia dell'emigrazione, pur esprimendo disponibilità ad accogliere proposte alternative sulla data di celebrazione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo, ritiene che tale data debba collocarsi all'inizio dell'anno scolastico, per non interferire con altri adempimenti del corso di studi.

Guglielmo PICCHI (LEGA), pur ricordando di aver fatto parte, nel 2006, del primo gruppo di eletti all'estero, ritiene che la data del 28 aprile non sia la più consona, anche in considerazione del contributo, tutt'altro che commendevole, reso, in passato, da taluni eletti della circoscrizione estero. Sottolinea che la riduzione da diciotto a dodici parlamentari, previsto dalla riforma costituzionale approvata, pur rappresentando un taglio lineare analogo a quello delle altre circoscrizioni, determina rilevanti criticità in materia di rappresentanza: infatti, poiché il numero di cittadini iscritti all'AIRE supera i cinque milioni ed in prospettiva è destinato ad aumentare, ciascun parlamentare si troverà a rappresentare 800-900 mila connazionali, rendendo di fatto impossibile

assicurare il necessario rapporto tra eletto ed elettori. Riguardo alla data, ritiene che il 12 ottobre rappresenti un buon compromesso, anche per rilanciare il profilo di italianità del *Columbus day*.

Piero FASSINO (PD), ricordando di essere stato, insieme all'allora Ministro Tremaglia, uno dei promotori della legge sul diritto di voto degli italiani all'estero, concorda sull'esigenza di istituire una Giornata nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa materia, che a volte viene trascurata o, addirittura, percepita con diffidenza. Sottolinea altresì che, pur avendo votato a favore, per disciplina di partito, della riduzione del numero dei parlamentari, concorda sui rischi che tale riforma potrebbe determinare sulla rappresentanza delle comunità all'estero. Concorda, inoltre, sull'opportunità di fissare la data dalla Giornata nazionale il 12 ottobre, considerata anche la rilevanza simbolica, a livello globale, del *Columbus day*.

Marta GRANDE, *presidente*, avvertendo che, oltre a gruppo della Lega, anche la collega Nissoli Fitzgerald ha preannunciato in modo informale la presentazione di una proposta di legge vertente su materia analoga, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	38
Decreto-legge n. 105 del 2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	43

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED. Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
Sui lavori della Commissione .....	40
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Atto n. 113 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	40
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	46
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	41
ALLEGATO 5 ( <i>Nota depositata dal Sottosegretario di Stato alla difesa onorevole Angelo Tofalo</i> ) .....	48
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	50
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	52

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

**La seduta comincia alle 10.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Decreto-legge n. 105 del 2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**C. 2100.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, con le audizioni informali svolte nella seduta dello scorso 16 ottobre, si è conclusa l'attività conoscitiva.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Roberto Paolo FERRARI (Lega) evidenzia che il provvedimento affronta una materia particolarmente importante e che sarebbe stato opportuno che il Governo lo avesse emanato dopo avere esaminato con la dovuta attenzione gli aspetti più meritevoli di approfondimento. Questa considerazione è, peraltro, avvalorata dall'esito dell'attività conoscitiva svolta presso le Commissioni di merito e dalla proposta di parere estremamente articolata che il relatore ha testé presentato. Alla luce di quanto evidenziato, preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo della Lega.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il suo voto favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti i gruppi rappresentati in Commissione per la partecipazione ai lavori sul provvedimento e per l'importante contributo offerto al dibattito, anche nell'elaborazione del parere. Si riferisce, in particolare, al suggerimento del collega Elio Vito, in ordine al necessario coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nel procedimento di emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 1 del decreto-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 ottobre 2019. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED.**

**Atto n. 110.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, informa che la Commissione Bilancio, in data 9 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) preannuncia un voto favorevole, evidenziando che la nuova versione dei missili *Teseo MK/E* (Evolved) consentirà alla Marina militare di sostituire i vecchi sistemi, ormai obsoleti. Osserva, quindi, che anche la nostra Aeronautica militare ha urgente esigenza di riammodernare i sistemi di difesa missilistica aerea di corto e medio raggio. Auspica, quindi, che il programma relativo all'acquisizione del missile *CAMM-ER* possa presto essere esaminato e approvato dalla Commissione, colmando tale lacuna.

Giovanni RUSSO (M5S) preannuncia un voto favorevole da parte del gruppo del M5S in considerazione dell'importanza che il programma riveste per la Difesa italiana.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia, a sua volta, un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Roberto Paolo FERRARI (Lega) segnala che alcuni rappresentanti del COCER-Interforze hanno lamentato l'esiguità dei tempi previsti per l'audizione, programmata domani mattina, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul riordino dei ruoli delle Forze armate (Atto n. 118). Osserva, quindi, che la Commissione dovrà presto riprendere la discussione delle proposte di legge in materia di sindacati militari e che lo schema di decreto correttivo presentato dal Governo è assai voluminoso e complesso. L'importanza del provvedimento è stata peraltro riconosciuta anche dal relatore nella seduta introduttiva e dal gruppo del M5S che ha, in fine, condiviso l'esigenza di svolgere un ciclo di attività conoscitiva. Invita, quindi, la presidenza a valutare la possibilità di dilatare i tempi

dell'audizione accogliendo le sollecitazioni dei delegati della rappresentanza militare.

Gianluca RIZZO, *presidente*, prende atto dei rilievi del collega Ferrari, al quale nondimeno fa presente che la programmazione delle attività conoscitiva sull'atto del Governo n. 118 è stata concordata con la presidente della Commissione Difesa del Senato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare.**

**Atto n. 113.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, informa che la Commissione Bilancio, in data 15 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole. In sostituzione del relatore, onorevole Losacco, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO, con riferimento all'osservazione, manifesta la disponibilità del dicastero a fornire alle Commissioni parlamentari i dati sulla quota di ritorni industriali garantita alle imprese nazionali. Ritiene però che ciò possa avvenire anche dopo la definizione degli accordi contrattuali con le imprese appaltatrici. Sicché chiede che sia espunta dall'osservazione la precisazione che inizia con la parola « prima ».

Giovanni RUSSO (M5S) preannuncia un voto favorevole.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) rileva che l'osservazione, a essere coerenti, do-

vrebbe essere riprodotta in ciascuna proposta di parere sui programmi d'arma. Condivide, quindi, le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e preannuncia un voto favorevole del proprio gruppo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, condivide le valutazioni del rappresentante del Governo e riformula la proposta di parere nel senso da lui indicato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere così come riformulata (*vedi allegato 4*).

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.**

**Atto n. 115.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, informa che la Commissione Bilancio, in data 15 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole. Ricorda, quindi, che nella seduta del 2 ottobre il relatore, onorevole Pagani, aveva illustrato i contenuti del provvedimento in esame e aveva domandato alcune specificazioni.

Il sottosegretario Angelo TOFALO precisa che i costi complessivi del programma comprendono anche gli oneri relativi al supporto logistico integrato per la durata di 5 anni. Consegna, quindi, una nota che reca un prospetto relativo al numero dei veicoli oggetto di acquisizione per ciascun anno della durata del programma (*vedi allegato 5*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Pagani, prende atto dei chiarimenti forniti e presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO, con riferimento alla condizione apposta al parere, rileva come sia interesse della Difesa mantenere in stato di efficienza i mezzi in dotazione al personale militare. Osserva, tuttavia, che la condizione risulta assai stringente, tanto più se si considera che nei teatri operativi all'estero non è possibile assicurare le stesse condizioni di ricovero dei veicoli garantite invece sul territorio nazionale. Per tali ragioni, prospetta l'esigenza di trasformare la condizione in osservazione e prevedere che l'adeguata protezione dagli agenti atmosferici sia assicurata « ove possibile ».

Roberto Paolo FERRARI (Lega) concorda con il Governo sull'opportunità di non formulare il parere in modo troppo rigido. Dovrebbe essere scontato che i nostri militari abbiano cura dei veicoli in dotazione e che, qualora siano presenti adeguate strutture, ne sia garantita la protezione dagli agenti atmosferici. Considera, inoltre, superfluo il richiamo nelle premesse all'utilizzo *off road* dei veicoli a fini duali.

Giovanni RUSSO (M5S) sottolinea quanto il suo gruppo avverta l'esigenza di assicurare all'Arma dei carabinieri la capacità garantita dai veicoli tattici e ricorda che, grazie alle caratteristiche tecniche di tali piattaforme, è stato possibile salvaguardare la vita del personale impiegato nelle diverse missioni.

Roger DE MENECH (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico e sottolinea che l'Arma dei carabinieri, da tempo, necessita di implementare il numero dei veicoli tattici in dotazione. Condivide, quindi, le considerazioni del rappresentante del Governo. Invita il collega Ferrari a cogliere il reale senso della condizione proposta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nel chiarire che il significato della condizione sta nell'esortazione a servirsi di immobili già in proprietà della Difesa, evitando l'impiego di pubbliche risorse per locazioni da terzi o nuove costruzioni, condivide le valutazioni del Governo e riformula la proposta di parere, trasformando la condizione in osservazione e accogliendo il

riferimento alla possibilità concreta di servirsi di strutture esistenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere così come riformulata (*vedi allegato 7*).

**La seduta termina alle 11.15.**

## ALLEGATO 1

**DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100).****PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo);

rilevato che:

le misure del provvedimento si inseriscono nel più generale quadro strategico nazionale per la sicurezza e la difesa cibernetica, il quale, considerati i molti ambiti di competenza e il carattere trasversale e asimmetrico della minaccia cibernetica, coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali;

a questo proposito si ricorda che il nostro Paese aderisce alla strategia difensiva cibernetica della NATO e ha pienamente e tempestivamente recepito la normativa europea a presidio delle infrastrutture strategiche;

nell'ambito del rafforzamento dell'architettura strategica nazionale per la protezione cibernetica, il decreto-legge assegna nuove competenze al Dicastero della difesa, che tengono conto della specificità del comparto;

l'articolo 1, prevede, al comma 2, che l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sia demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

sempre all'articolo 1, al comma 3, viene previsto che la definizione delle procedure, secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica segnalano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici, nonché sulle misure volte a garantirne elevati livelli di sicurezza, siano demandate a un ulteriore DPCM, da adottare entro dieci mesi dalla conversione del decreto-legge e soggetto ad aggiornamento almeno biennale;

è previsto, altresì, che l'elaborazione delle misure di sicurezza sia realizzata, secondo l'ambito di relativa competenza, dal Ministero per lo sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e finanze;

con riguardo alla fornitura di beni, sistemi e servizi relativi a tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) destinati ad essere impiegati sulle reti o i suoi sistemi informativi della Difesa, il decreto-legge precisa che tale Ministero si avvale di un proprio Centro di valutazione, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 2 prevede che, per l'espletamento delle attività del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico, tale Dicastero possa avvalersi di un con-

tingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, fatto salvo il personale impiegato in operazioni condotte dalle Forze armate, anche in ambito NATO;

appare opportuno che il CVCN attinga alle migliori esperienze e conoscenze nel settore e che, quindi, sia consentito a esso, come anche al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, di avvalersi, nelle debite forme, di Centri di studio, ricerca tecnologica e Università;

il Ministero dello sviluppo economico può inoltre avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa, fino a un massimo di 20 unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;

l'articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto-legge e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2019, estendendo l'ambito di applicazione ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, pur se la disponibilità della nuova tecnologia 5G derivi da contratti già conclusi;

l'articolo 5 assegna al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico

fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*all'articolo 1, comma 2, alinea, dopo le parole « adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) », siano aggiunte le seguenti: « e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti »;*

*all'articolo 1, comma 3, alinea, dopo le parole « adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) », siano aggiunte le seguenti: « e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti »;*

*e con le seguenti osservazioni:*

*valutino le Commissioni in sede referente l'opportunità di aggiungere:*

*all'articolo 1, dopo il comma 8, il seguente:*

*« 8-bis. Per l'espletamento dei compiti d'istituto e per acquisire studi, conoscenze, esperienze e know how, il CVCN e il Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa possono avvalersi di università, di poli di eccellenza, di ricerca e di produzione nel campo della tecnologia critica, dei prodotti a duplice uso, della robotica, dei semiconduttori, delle nanotecnologie, delle biotecnologie, dello stoccaggio di energia quantistica e nucleare e dell'intelligenza artificiale. »;*

*all'articolo 5, in fine, le seguenti parole: « dandone immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ».*

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (Atto n. 110).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 06/2019 relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico *Teseo MK2/E* (Evolved) nelle sedute del 2 e del 22 ottobre 2019, ai cui resoconti si rinvia;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 prevede, tra i programmi della Marina militare di previsto avvio nel 2019, lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica dell'evoluzione tecnologica del sistema *Teseo MK2*, al fine di salvaguardare la capacità missilistica superficie-superficie della componente marittima della Difesa;

l'avvio del programma è necessario tenuto conto della vita residua delle unità classe *Maestrале* e *Ammiragli*, della vita operativa attesa per la classe *Orizzonte* e del piano di consegna delle *FREMM* ed è altresì indispensabile per preservare la capacità di ingaggio missilistico superficie-superficie dello strumento marittimo e garantirne la sostenibilità fino al 2050;

il tempestivo avvio del programma consentirebbe di prevenire il rischio di un'irreversibile erosione del *know-how* dell'industria nazionale nel settore missilistico, la cui capacità produttiva e competitività sono fortemente legate al sistema

*Teseo* ed alle sue evoluzioni tecnologiche, in quanto si tratta dell'unico missile interamente sviluppato e realizzato in Italia;

il programma riveste particolare importanza sotto il profilo delle ricadute nei settori industriali dell'elettromeccanica, dell'elettronica e dell'avionica e contribuirà, infatti, a salvaguardare il *know-how* e la competitività nazionale nel settore della missilistica, in crescita a livello internazionale, il consolidamento del quale si rifletterà, con moltiplicazione delle ricadute positive, non ultimo in termini occupazionali, anche su altri programmi di settore;

con il programma la nostra Marina militare disporrà di una capacità d'intervento strategica che le consentirà, con accresciuta responsabilità, una maggiore interoperabilità con le altre componenti dello strumento militare;

è opportuno che la relazione illustrativa dello schema di decreto metta sempre a disposizione della Commissione gli elementi di informazione sui vari aspetti del programma tali da consentire una sua dettagliata conoscenza;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (Atto n. 113).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare nelle sedute del 24 settembre e del 22 ottobre 2019, ai cui resoconti si rinvia;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 prevede, tra i programmi dell'Aeronautica militare di previsto avvio nel 2019, lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di autoprotezione destinati agli aeromobili da trasporto e rifornimento in volo già in dotazione all'Aeronautica militare;

il programma è finalizzato ad adeguare i citati sistemi all'evoluzione tecnologica della minaccia di abbattimento presente nell'ambito degli scenari operativi attuali ed in quelli di prevedibile impiego;

rientrano tra gli obiettivi del programma anche il potenziamento e l'aggiornamento dei sistemi di supporto operativo necessari alla generazione e validazione delle librerie di guerra elettronica, quale funzione imprescindibile per l'adattamento delle potenzialità fornite dai sistemi di autoprotezione agli specifici scenari di minaccia;

le ricadute economiche del programma interesseranno, in particolare, i settori dell'industria aerospaziale e, in special modo, le industrie dei sistemi elettronici e di alta tecnologia localizzate nell'area romana, incluso il tecno-polo Tiburtino e le ditte aeronautiche responsabili dell'integrazione dei sistemi a bordo localizzate nelle aree di Torino, Varese e Napoli;

è opportuno che la relazione illustrativa dello schema di decreto metta sempre a disposizione della Commissione gli elementi di informazione sui vari aspetti del programma tali da consentire una sua dettagliata conoscenza;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di rendere nota alle Commissioni Difesa delle Camere, prima della definizione degli accordi contrattuali con le imprese appaltatrici, la quota garantita alle industrie nazionali.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (Atto n. 113).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare nelle sedute del 24 settembre e del 22 ottobre 2019, ai cui resoconti si rinvia;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 prevede, tra i programmi dell'Aeronautica militare di previsto avvio nel 2019, lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di autoprotezione destinati agli aeromobili da trasporto e rifornimento in volo già in dotazione all'Aeronautica militare;

il programma è finalizzato ad adeguare i citati sistemi all'evoluzione tecnologica della minaccia di abbattimento presente nell'ambito degli scenari operativi attuali ed in quelli di prevedibile impiego;

rientrano tra gli obiettivi del programma anche il potenziamento e l'aggiornamento dei sistemi di supporto operativo necessari alla generazione e validazione delle librerie di guerra elettronica, quale funzione imprescindibile per l'adatta-

mento delle potenzialità fornite dai sistemi di autoprotezione agli specifici scenari di minaccia;

le ricadute economiche del programma interesseranno, in particolare, i settori dell'industria aerospaziale e, in special modo, le industrie dei sistemi elettronici e di alta tecnologia localizzate nell'area romana, incluso il tecno-polo Tiburtino e le ditte aeronautiche responsabili dell'integrazione dei sistemi a bordo localizzate nelle aree di Torino, Varese e Napoli;

è opportuno che la relazione illustrativa dello schema di decreto metta sempre a disposizione della Commissione gli elementi di informazione sui vari aspetti del programma tali da consentire una sua dettagliata conoscenza;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di rendere nota alle Commissioni Difesa delle Camere la quota garantita alle industrie nazionali.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 115).**

**NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALLA DIFESA ONOREVOLE ANGELO TOFALO**

ATTO GOVERNO N. 115 Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri On. PAGANI		ELEMENTI DI RISPOSTA
CHI	OSSERVAZIONE	
1 On. PAGANI (PD)	con particolare riferimento al supporto logistico, ritiene che sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo volto a precisare se il relativo costo sia ricompreso nelle spese complessive del programma	Il costo previsto comprende anche il supporto logistico integrato per 5 anni, prevedendo anche specifiche sessioni di on-the-job training per il personale manutentore.
2 On. PAGANI (PD)	Conclude osservando che la scheda tecnica, pur riportando il menzionato costo totale di 54 milioni di euro, viceversa non specifica il numero dei veicoli che si intenderebbe acquisire ed il loro costo unitario. Anche su questo punto sarebbe, quindi, opportuno un chiarimento da parte del Governo	Matrice illustrativa in annesso.

Annesso

MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

E.F.	2020	N.Vetcoli	2021	N.Vetcoli	2022	N.Vetcoli	2023	N.Vetcoli	2024	N.Vetcoli	2025	N.Vetcoli	2026	N.Vetcoli	2027	N.Vetcoli	TOTALE
MLN €	1,00		3,00		5,00		5,00		10,00		10,00		10,00		10,00		54,00
V TLM		1		3		5		5		10		10		10		10	54 unità
V TIL																	54 unità

IL COSTO STIMATO RICOMPRENDE:  
 - IL SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO PER CINQUE ANNI CON SPECIFICHE SESSIONI DI ON-THE-JOB TRAINING PER IL PERSONALE PREFOSTO AL SETTORE MANUTENTIVO;  
 - IL KIT TRASMISSIVO (RADIO + ANTENNE).

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 115).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 25/2019 relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri nelle sedute del 2 e del 22 ottobre 2019, ai cui resoconti si rinvia e preso atto delle specificazioni rese dal Governo in quest'ultima seduta;

rilevato che:

il programma, che il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 annovera tra quelli di previsto avvio nel 2019, è finalizzato a dotare l'Arma dei carabinieri di una nuova piattaforma di veicoli tattici leggeri multiruolo (VTLM) a trazione integrale 4x4 con capacità di trasporto fino a 10 posti;

la nuova piattaforma sarà disponibile sia nella versione blindata con livello di protezione e capacità anti-esplosivo (IED) per l'impiego nei teatri operativi a media alta intensità, sia nella versione blindata con livello di protezione balistica, o priva di protezione balistica, ma caratterizzata da capacità duale, *off road* e impiego tattico, per i teatri a bassa intensità;

essa sarà, inoltre, impiegata in senso duale, assicurando prestazioni elevate, nelle attività addestrative e nelle operazioni sul territorio nazionale, con

particolare riferimento agli interventi per pubbliche calamità, operazioni umanitarie, eccetera;

considerato che l'implementazione del dispositivo di mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri consentirà di assicurare la necessaria cornice di sicurezza sia in chiave preventiva, sia repressiva in territorio nazionale ed estero permettendo una puntuale e costante risposta alla recrudescenza criminale, anche di natura terroristica;

sottolineato che il programma interessa, principalmente, i settori industriali dell'industria meccanica, elettronica con una forte ricaduta economica e occupazionale in quanto i mezzi da acquisire sono progettati, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale italiana e risultano già disponibili in ambito commerciale;

è opportuno che la relazione illustrativa dello schema di decreto metta sempre a disposizione della Commissione gli elementi di informazione sui vari aspetti del programma tali da consentire una sua dettagliata conoscenza;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo – e per esso l'Amministrazione della difesa – nell'utilizzo dei veicoli acquistati, a garantirne

un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dagli altri fattori di deterioramento ricorrendo alle infrastrutture della Difesa non altrimenti utili o sottoutilizzate.

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 115).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 25/2019 relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri nelle sedute del 2 e del 22 ottobre 2019, ai cui resoconti si rinvia e preso atto delle specificazioni rese dal Governo in quest'ultima seduta;

rilevato che:

il programma, che il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021 annovera tra quelli di previsto avvio nel 2019, è finalizzato a dotare l'Arma dei carabinieri di una nuova piattaforma di veicoli tattici leggeri multiruolo (*VTLM*) a trazione integrale 4x4 con capacità di trasporto fino a 10 posti;

la nuova piattaforma sarà disponibile sia nella versione blindata con livello di protezione e capacità anti-esplosivo (*IED*) per l'impiego nei teatri operativi a media alta intensità, sia nella versione blindata con livello di protezione balistica, o priva di protezione balistica, ma caratterizzata da capacità duale, *off road* e impiego tattico, per i teatri a bassa intensità;

essa sarà, inoltre, impiegata in senso duale, assicurando prestazioni elevate, nelle attività addestrative e nelle operazioni sul territorio nazionale, con

particolare riferimento agli interventi per pubbliche calamità, operazioni umanitarie, eccetera;

considerato che l'implementazione del dispositivo di mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri consentirà di assicurare la necessaria cornice di sicurezza sia in chiave preventiva, sia repressiva in territorio nazionale ed estero permettendo una puntuale e costante risposta alla recrudescenza criminale, anche di natura terroristica;

sottolineato che il programma interessa, principalmente, i settori industriali dell'industria meccanica, elettronica con una forte ricaduta economica e occupazionale in quanto i mezzi da acquisire sono progettati, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale italiana e risultano già disponibili in ambito commerciale;

è opportuno che la relazione illustrativa dello schema di decreto metta sempre a disposizione della Commissione gli elementi di informazione sui vari aspetti del programma tali da consentire una sua dettagliata conoscenza;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo – e per esso l'Amministrazione della difesa – nell'utilizzo dei veicoli acquistati, di garantirne, ove

possibile, un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dagli altri fattori di deterioramento ricorrendo alle infrastrutture della Difesa non altrimenti utili o sottoutilizzate.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). C. 1939 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	67
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	77

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per

l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).****C. 1939 e abb.-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 ottobre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1939 e abb.-A, recante Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare ("Legge Salvamare");

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince, tra l'altro, che:

ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, i costi della gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento saranno coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

i costi associati a tale gestione, pertanto, saranno posti a carico della tariffa come quota fissa per tutti i contribuenti e le risorse che ne deriveranno saranno poi attribuite ai comuni interessati mediante apposito meccanismo perequativo predisposto dall'ARERA stessa;

i tempi di realizzazione del meccanismo tariffario in argomento dovrebbero risultare oltremodo brevi, posto che l'ARERA ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni recentemente colpiti da eventi sismici;

nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa da parte dell'ARERA, continuerà ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, richiamato dal comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 8;

ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, pertanto, i maggiori oneri relativi alla gestione di tali rifiuti per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi;

i rifiuti raccolti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, rientrano, invece, nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolto dai comuni;

in sede di prima applicazione della normativa in argomento, pertanto, sarà applicata la disciplina dei rifiuti urbani, mentre, all'atto dell'emanazione della nuova disciplina da parte dell'ARERA, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti, come sopra evidenziato;

le misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio, soggetto al

rispetto degli obblighi di conferimento di cui all'articolo 2, comma 8, saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10;

l'attuazione del regime di autorizzazioni e prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, previsto per le campagne organizzate dai soggetti privati, sarà assicurato dall'autorità competente ad invarianza di spesa, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10;

gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere le iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio;

le attività concernenti l'educazione ambientale, di cui all'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'educazione ambientale rientra nelle tematiche che saranno sviluppate dalle istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92;

il riconoscimento ambientale, di cui all'articolo 8, sarà rilasciato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ivi previsto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, giacché tale riconoscimento si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifica l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema;

considerato che:

come risulta dalla relazione tecnica, il nuovo regime di copertura dei costi della gestione dei rifiuti in esame che sarà definito da ARERA ha la finalità di "evi-

tare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti";

al fine di escludere che, nelle more dell'introduzione del citato nuovo regime, si determinino maggiori costi a carico dei pescatori e degli utenti dei porti interessati si potrebbe valutare la possibilità di prevedere che la nuova disciplina prevista dal presente provvedimento per i rifiuti accidentalmente pescati nonché le disposizioni ad essa connesse, vale a dire gli articoli 1, 2 (ad esclusione dei commi 6 e 7), 3, 4, 8 e 9, debbano trovare applicazione solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'ARERA definirà puntualmente i criteri e le modalità per la copertura dei nuovi costi di gestione;

in questa prospettiva si potrebbe altresì valutare l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, precisando altresì, al fine di attribuire maggiore flessibilità alla procedura in esame, che tale disciplina sarà introdotta « sulla base » dei dati e delle informazioni forniti dagli enti individuati dalla medesima Autorità,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 7, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da: individuando fino a: determinazione della medesima con le seguenti: e individua altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni sulla base dei quali è determinata la componente medesima;

b) al medesimo comma 7 dell'articolo 2 si valuti l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;

c) dopo l'articolo 10 si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: Art. 10-bis.

– (Disposizioni finali) – 1. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 e degli articoli 5, 6, 7 e 10, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede alla determinazione della componente di cui al predetto comma 6 del medesimo articolo 2. ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Vanessa CATTOI (Lega) manifesta apprezzamento per le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice. In particolare reputa opportuna l'osservazione relativa alla fissazione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del provvedimento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'ARERA provvederà alla determinazione della componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti o della tariffa istituita in suo luogo. Al riguardo reputa necessaria l'acquisizione di dati relativi alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati ogni anno.

Infine, con riferimento alle attività concernenti l'educazione ambientale di cui all'articolo 6, osserva che le medesime non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientrano nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, recentemente approvata dal Parlamento.

Marialuisa FARO (M5S) segnala che le osservazioni contenute nella proposta di parere, relative all'acquisizione di dati e informazioni necessari per la determinazione della componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti o della tariffa istituita in suo luogo, sono state inserite per rendere il calcolo di detta componente aggiuntiva il più corretto possibile, onde evitare che residuino oneri che debbano essere coperti esclusivamente dai soggetti interessati. Precisa inoltre che la componente dovrà essere periodicamente ricalcolata al fine di

coprire gli oneri che dovranno essere effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Evidenzia infine che spetta alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di recepire o meno nel provvedimento questa e le altre osservazioni contenute nella proposta di parere, posto che esse, pur prospettando la soluzione di profili problematici, non attengono strettamente alla copertura finanziaria del provvedimento.

Vannia GAVA (Lega) chiede se la componente aggiuntiva che sarà determinata dall'ARERA si applicherà a tutto il territorio italiano o solo nei comuni dove sono conferiti i rifiuti accidentalmente pescati.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, segnala che il provvedimento prevede che la componente aggiuntiva sia applicata in tutto il territorio nazionale, mentre il gettito corrispondente sarà attribuito esclusivamente agli enti che sostengono i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Marialuisa FARO (M5S) avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici emendamenti Cunial 2.16, Butti 2.18 e Schullian 2.19, i quali, sopprimendo i commi 6 e 7 dell'articolo 2, eliminano la previsione secondo cui i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (TARI) o alla tariffa istituita in luogo di essa, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria alternativa;

Benedetti 2.113, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano indi-

viduate misure premiali nei confronti dei pescherecci, attribuite in base alla quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con finalità di contributo alla formazione, al rinnovo e all'implementazione di attrezzature idonee ad abbattere le emissioni inquinanti, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e modalità di copertura degli stessi;

gli identici emendamenti Gagliardi 10.1 e Lucchini 10.100, che sono volti a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, relativa al provvedimento nel suo complesso.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Schullian 2.5, che è volta a ricomprendere tra i rifiuti urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati in mare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Raffaelli 2.110 e 1.101, che prevedono che i rifiuti accidentalmente pescati possano essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, in tal caso istituendosi all'interno dell'ambito portuale e nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per territorio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Lucchini 2.7, la quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia istituito il modello del logo «SALVA-

MARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione alla proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della generale clausola di invarianza di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame;

Ruffino 2.101, la quale prevede che l'impianto o l'area di raccolta debba garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi e quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Valbusa 2.111, che è volta a prevedere che le attività relative al servizio di recupero o smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati conferiti all'impianto portuale di raccolta siano effettuate senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

gli identici emendamenti Schullian 2.14 e Tasso 2.15, i quali sopprimono la previsione secondo cui il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta si configuri come deposito temporaneo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti fi-

nanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Cortellazzo 2.103, la quale, sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 2, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, stabilendo inoltre che la suddetta quota non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, alternativa a quella prevista dal testo del provvedimento e consistente nella applicazione di una componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero della tariffa istituita in luogo di essa, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013;

Lucchini 2.121, la quale, sostituendo il comma 6 dell'articolo 2, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti ad uno specifico contributo dello Stato in favore dei gestori interessati, provvedendo al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in commento;

Giacometto 2.31, che è volta a prevedere che l'ARERA svolga attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria introdotta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se allo

svolgimento della predetta attività l'ARERA possa fare nell'ambito delle risorse ad essa assegnate sulla base della legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Buratti 2.100, la quale prevede che, nelle more della definizione da parte dell'ARERA della componente tariffaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti mediante la restante quota del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica, che affluisce ad apposito fondo regionale ai sensi delle stesse proposte emendative. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Prestigiacomo 2.104, che prevede che i comuni interessati possano prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita ad un idoneo impianto portuale di raccolta, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che non appaiono configurabili come limite massimo di spesa e vengono stimati in 200.000 euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, pur osservando che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Rampelli 2.36, che prevede una riduzione della tassa sui rifiuti o sulla tariffa istituita in luogo di essa a favore dei soggetti che conferiscono rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, provvedendo alla copertura del relativo onere, che non appare configura-

bile come limite massimo di spesa e viene stimato in 15 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, dei quali non viene peraltro precisata la decorrenza, e della relativa copertura finanziaria;

Rampelli 2.37, che è volta ad estendere la disciplina prevista dall'articolo 2 anche ai gestori dei centri di immersione che durante le operazioni subacquee recuperino rifiuti assimilabili a quelli accidentalmente pescati e li conferiscano correttamente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Rampelli 3.2, la quale, al fine di promuovere le campagne di pulizia, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di 5 milioni di euro annui, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa, che peraltro non precisa la decorrenza del relativo onere;

Prestigiacomò 3.15, che prevede che le autorità di bacino avviino specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, assegnando, altresì, a tali iniziative un contributo dello Stato pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, cui si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, pur osservando che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se le autorità di bacino possano dare attuazione alla proposta emendativa – in particolare, con riferimento ad eventuali spese non coperte dal contributo dello Stato – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Formentini 3.102, che prevede che gli enti territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedano con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Zolezzi 3.0100, la quale, modificando la legge n. 979 del 1982 (recante « Disposizioni per la difesa del mare »), prevede, da un lato, che il competente Ministero provveda all'istituzione di un servizio di intervento per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie, dall'altro, che le navi, gli aeromobili ed i mezzi di trasporto e di rimorchio all'uopo già in dotazione debbano essere strutturati ed attrezzati anche per la rimozione dei suddetti rifiuti solidi galleggianti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Andreuzza 0.4.0200.2 e 4.0100 e Formentini 4.0101, le quali prevedono, a vario titolo, che le biomasse costituite da materiale legnoso siano sottoposte a operazioni di vagliatura e di selezione, anche ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

4.0200 della Commissione, che prevede particolari modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Rampelli 5.3, che sopprime il carattere facoltativo delle campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità del presente provvedimento, previste dall'articolo 5. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che gli adempimenti ivi previsti rivestono carattere non più facoltativo bensì natura obbligatoria;

Maraia 7.0100, volta a prevedere che l'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della rete informativa nazionale ambientale SINANET, gestisca il monitoraggio ambientale delle acque marine, lacustri, fluviali, di tutte le zone di pesca, nonché delle acque sotterranee e superficiali e il Registro nazionale del monitoraggio ambientale delle acque e della pesca marina, istituito ai sensi della medesima proposta emendativa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Viviani 8.7, che è volta a istituire, in via sperimentale, presso il Ministero del-

l'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Rampelli 8.5, che è volta a istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui al fine di promuovere l'utilizzo di materiali di ridotto impatto ambientale da parte degli imprenditori ittici e provvede alla copertura del relativo onere, del quale peraltro non è individuata la decorrenza, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Valbusa 8.6, la quale prevede l'obbligo per i possessori di imbarcazioni di munirsi di un documento che attesti la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione medesima nelle acque interne italiane. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Gallinella 8.0101, che è volta all'istituzione di un Fondo « Salvamare », destinato tra l'altro alla riduzione, anche attraverso strumenti fiscali, della produzione e dell'utilizzo di contenitori di plastica, al quale confluiscono le risorse derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di un contributo, pari a 2 centesimi,

applicato al prezzo di vendita di contenitori di plastica di capacità pari o inferiore a 5 litri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Labriola 2.102 e Gagliardi 8.08, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità, nonché l'emendamento Formentini 3.101, che provvede alla copertura del relativo onere, qualificato come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Schullian 2.5, Valbusa 2.111 e degli identici emendamenti Schullian 2.14 e Tasso 2.15, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. In merito agli emendamenti recanti copertura sugli accantonamenti dei Fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, sui quali la relatrice ha formulato un parere di nulla osta, esprime parere contrario sulle proposte emendative 2.102 e 8.08, atteso che le risorse utilizzate dalle medesime sono state recentemente acquisite per l'approvazione di emendamenti al Senato sul decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, nonché per

la predisposizione del decreto-legge recante Disposizioni per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.101, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 2.31, 2.36, 2.37, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.110, 2.113, 2.121, 3.2, 3.15, 3.102, 5.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1 e 10.100, sugli articoli aggiuntivi 3.0100, 4.0100, 4.0101, 4.0200, 7.0100, 8.08 e 8.0101 e sul subemendamento 0.4.0200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.**

**C. 1941 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di tre Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia: *a)* Trattato di estradizione, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 e che il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati conclusi con il Governo della Repubblica di Colombia, in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale e di trasferimento delle persone condannate.

Per quanto riguarda i primi due Trattati, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

Per quanto riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Colombia, in conformità con quanto previsto dal Trattato, due persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 66 cittadini colombiani. Pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, appare pertanto necessario acquisire una conferma circa l'effettiva prudenzialità della stima di due trasferimenti l'anno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica —

che ammontano complessivamente a 200.052 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) — mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Da un punto di vista meramente formale, evidenzia l'opportunità di precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, con riferimento al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, assicura che la stima degli oneri annui per trasferimenti in Colombia contenuta nella relazione tecnica appare improntata a criteri di prudenzialità, posto che i competenti Uffici ritengono che nel prossimo futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni di ottenere il trasferimento di 2 persone condannate all'anno.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1941 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, per quanto

riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, la stima degli oneri annui per trasferimenti in Colombia contenuta nella relazione tecnica appare improntata a criteri di prudenzialità, posto che i competenti Uffici ritengono che nel prossimo futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni di ottenere il trasferimento di 2 persone condannate all'anno;

rilevata la necessità di precisare, all'articolo 3, comma 1, il carattere annuo degli oneri permanenti che decorrono dal 2019,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: euro 30.261, euro 4.000, euro 124.330, euro 17.200, euro 20.261, nonché euro 4.000 aggiungere la seguente: annui ».*

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.**

**C. 1962 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Tenuto conto peraltro che la relazione tecnica non fornisce elementi riguardo all'articolo 18, in base al quale le pensioni e le altre analoghe remunerazioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percipiente, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità dell'Accordo in relazione alle fattispecie in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, che ammonta a 67.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Tutto ciò premesso, anche alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 maggio 2019, in occasione dell'esame dell'atto Camera n. 1074-A, segnala l'opportunità modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che le minori entrate quantificate nella relazione tecnica sono da considerarsi – ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – oneri assimilabili a tetti di spesa (oneri « pari a ») e non a previsioni di spesa (oneri « valutati in »), giacché l'eventuale disallineamento tra oneri previsti e oneri effettivi, essendo verificabile solo dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento, non potrebbe essere fronteggiato efficacemente attraverso la citata clausola di salvaguardia.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.**

**C. 1994 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica qualifica tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica come spese « autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque a suo avviso necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate, e non valutate, oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Rileva inoltre che, secondo la relazione tecnica, le attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione (di cui alla lettera *n*) dell'articolo 4 dell'Accordo) non comporteranno ulteriori oneri in quanto effettuate con le ordinarie modalità a legislazione vigente; osserva che la relazione indica a tal proposito il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pur tenendo conto che l'articolo 10 dell'Accordo, che riguarda la ripartizione delle spese fra le Parti, consente margini di flessibilità nel caso in cui da una richiesta di cooperazione derivino spese elevate o straordinarie, andrebbe a

suo parere acquisita conferma che le richieste concernenti la citata lettera *n*) e rivolte all'Italia possano essere effettivamente fronteggiate con le risorse già disponibili; ciò in quanto le previsioni di bilancio dovrebbero essere state costruite sulla base della legislazione vigente e, pertanto, non considerare le ulteriori attività previste dalle disposizioni in esame. Prende infine atto degli ulteriori dati, assunzioni ed elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 81.547 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Occorre peraltro a suo avviso rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in circa 55.000 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in relazione alle richieste rivolte all'Italia concernenti la lettera *n*) dell'articolo 4 dell'Accordo, relative alle attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione,

conferma che le stesse potranno essere effettivamente fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa poi che l'onere totale del provvedimento, che ammonta a 81.547 euro annui a decorrere dall'anno 2019, è composto per 58.493 euro annui di spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo, ivi comprese le spese per la copertura sanitaria dei frequentatori del corso di formazione a beneficio della Polizia cubana di cui all'articolo 4, lettera *p*), dell'Accordo, e per 23.054 euro annui di spese autorizzate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1994 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le richieste concernenti la lettera *n*) dell'articolo 4 dell'Accordo rivolte all'Italia, relative alle attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, potranno essere effettivamente fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

all'articolo 3, comma 1, gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;

tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 58.493 euro annui, ivi comprese le spese per la copertura sanitaria dei frequentatori del corso di formazione a beneficio della Po-

lizia cubana di cui all'articolo 4, lettera *p*), dell'Accordo – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.**

**C. 2118 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge, già approvato dal Senato (A.S. 964), reca la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, e che nel corso dell'esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento vengono quantificati dall'articolo 3,

comma 1, del progetto di legge di ratifica in euro 1.300.000 per il 2019 e in euro 300.000 annui a decorrere dal 2020. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 300.000 hanno natura di oneri valutati – riferiti alla perdita di gettito di competenza di 280.785 euro su base annua, prudenzialmente arrotondati, secondo la relazione tecnica, a 300.000 euro – ed euro 1.000.000 di oneri autorizzati – riferiti al versamento in un'unica soluzione da parte del Governo, come somme dovute per la manutenzione della sede dell'ICCROM. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dello Scambio di lettere oggetto di ratifica – pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e valutato in 300.000 euro annui a decorrere dalla medesima annualità – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

**Atto n. 117.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 16 ottobre la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno recante elementi di chiarimento alle questioni sollevate dal relatore (*vedi allegato 2*).

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO 1

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare  
(« Legge Salvamare »). C. 1939 e abb.-A Governo.**

**RELAZIONE TECNICA**

5041



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VIII

Roma,

Prot. Uscita nr **231711/2019**

Rif. Prot. Entrata nr. 230477/2019

All'Ufficio legislativo Economia

e, p.c.  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO:** A.C. 1939. Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (Legge salva mare). RELAZIONE TECNICA.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata non rilevandosi criticità per i profili finanziari.

Ciò posto, alla luce di quanto rappresentato dalla Commissione bilancio nel dossier sul testo, al fine di evitare incertezze interpretative e attuative, nulla osta all'inserimento di una norma transitoria che specifichi, nelle more dell'adozione della nuova componente tariffaria sui rifiuti prevista dall'articolo 2, quale sia la normativa applicabile e il relativo ambito di applicazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Relazione tecnico-finanziaria  
del disegno di legge finalizzato a promuovere il recupero dei rifiuti in mare  
("LEGGE SALVA MARE")**

**Articolo 1**

**Il primo comma individua le finalità della legge; in ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano profili di natura finanziaria.**

**Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aggiungendo le ulteriori, specifiche definizioni.**

La disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

**Articolo 2**

L'articolo 2 individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti prodotti delle navi, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall'articolo in esame, e, pertanto, devono essere conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile giugno 2006, n. 152. **Si prevede che in caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità del sistema portuale, la gestione dei rifiuti pescati in mare rientra nel più generale sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fermo restando che le autorità di sistema portuale sono elencate all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e afferiscono ai porti elencati all'allegato A della medesima legge, mentre per gli altri porti l'autorità competente è l'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione di tali rifiuti rientra nella gestione dei rifiuti urbani i cui costi sono coperti da tariffa, che nel caso di specie viene specificamente disciplinata mediante il meccanismo tariffario che sarà predisposto dall'Arera come componente fissa della tariffa cui farà seguito la perequazione a favore dei soggetti interessati.**

**Il comma 3 prevede che nel caso in cui il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, da intendere come un porto non rientrante tra quelli indicati nell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché tra quelli per i quali l'autorità competente è l'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti accidentalmente pescati sono conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti; pertanto, per le medesime ragioni indicate sopra, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura dei costi viene garantita mediante il sistema tariffario. La norma riprende il contenuto della nuova direttiva 883/2019/UE che sostanzialmente conferma le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge.**

Il comma 4 dell'articolo in oggetto chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori e/o utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

**Il comma 5 riconduce i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, anche attraverso campagne di pulizia, all'interno della categoria dei**

**rifiuti urbani, mediante specifica novella dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si tratta di una norma definitoria, analoga a quelle contenute all'articolo 1, pertanto non emergono profili finanziari.**

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Nello schema di d.d.l. in oggetto i costi degli impianti portuali di raccolta concernente i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così l'art. 2, commi 4 e 5 dello schema di d.d.l. in oggetto). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nella tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

**Per tale ragione al comma 6 è stato specificato che tale modalità di copertura dei costi è finalizzata a “distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo”; tale indicazione si limita a evidenziare la ratio del sistema tariffario individuato nel disegno di legge predisposto dal Governo, nel senso di assicurare la copertura dei costi che localmente si determineranno per effetto della legge in argomento mediante le risorse provenienti da una specifica componente aggiuntiva rispetto alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, applicate appunto ai contribuenti nazionali nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Tale inciso presente nel comma 6 si limita pertanto a precisare in norma la logica del sistema di recupero dei costi di seguito specificato nel medesimo comma, pertanto non ha una reale portata innovativa del testo di legge in argomento.**

Del pari, al comma 7 è stato previsto che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, la quale peraltro ha espressamente richiesto una disposizione in tal senso, nel corso dell'audizione svoltasi in VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati il 23 luglio 2019 (“l'Autorità prospetta, altresì, l'opportunità che sia espressamente prescritto nello stesso comma 4 dell'articolo 2 che la specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare sia indicata negli avvisi di pagamento”).

In particolare, la “Direttiva 883/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE”, prevede (art. 8, comma 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati “non si impone alcuna tariffa diretta”. Il regime premiale per le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è, dunque, costituito dal fatto che - in riferimento a detta tipologia di rifiuti - le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo in ogni caso restando il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La Direttiva prevede, altresì, quale misura “ulteriormente premiale”, ed al fine di “evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti”, che gli Stati membri possano, ove ritenuto opportuno, coprire “tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”. Per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo tariffario

in argomento, tale attività di regolazione rientra nelle competenze dell'Arera che ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni colpiti dal sisma, pertanto i tempi di realizzazione saranno oltremodo brevi, né su questo Arera ha rappresentato criticità in merito alle modalità di realizzazione, anche in ragione della particolare expertise in materia e tenuto conto che, come precedentemente detto, analoga attività è stata svolta in altri settori.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa dell'Arera, continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, sul regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, attualmente in vigore, richiamato dal comma 3 del medesimo articolo 2, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

Pertanto, ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, i maggiori oneri per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta relativo alla gestione di tali rifiuti saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi; all'entrata in vigore della disciplina regolatoria da parte dell'Arera, tali costi saranno spalmati sulla tariffa per tutti i contribuenti italiani per essere poi oggetto di perequazione a favore degli impianti portuali di raccolta interessati.

L'Arera in sede di audizione sull'AC 1939 in VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, facendo riferimento a quanto già praticato per la tariffa del servizio idrico integrato, ha rappresentato che "l'Autorità, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in esame, procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), alimentato dal gettito della componente tariffaria relativo al servizio integrato dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, e al conseguente avvalimento della stessa CSEA per la gestione del meccanismo regolatorio derivante dall'applicazione della disposizione in questione, che consiste nella riassegnazione delle somme così riscosse su tutto il territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali, che sostengono i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare".

Infatti la gestione dei rifiuti in argomento, essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, rientra nella competenza del locale impianto portuale i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa in fase di prima applicazione della normativa in argomento ovvero, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina da parte dell'Arera, da quota parte della Tari in una voce ad hoc nell'ambito dei costi fissi della tariffa.

La stessa Arera, nella citata audizione, ha precisato che per dare compiuta attuazione alla disciplina in argomento procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la CSEA, senza evidenziare alcuna criticità circa i tempi di realizzazione del nuovo meccanismo regolatorio. Peraltro, è da considerare che l'attività di raccolta dei rifiuti in mare si concentra soprattutto nei mesi estivi, talché l'entrata a pieno regime della disciplina avverrà in tempo utile per la definizione del nuovo sistema tariffario da parte dell'Arera.

Per quanto riguarda i rifiuti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, gli stessi rientrano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolta dai comuni, pertanto in sede di prima applicazione della normativa in argomento verrà applicata la disciplina dei rifiuti urbani; all'atto dell'emanazione della disciplina da parte dell'Arera, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti come quota fissa della tariffa stessa, i cui importi saranno poi attribuiti ai Comuni interessati mediante il meccanismo perequativo sopra richiamato che sarà predisposto dall'Arera.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede elementi di premialità nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo. Tale previsione di premialità è volta a incentivare e valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione ed il conferimento dei rifiuti di plastica) che, pur comportando un appesantimento della

normale, e già intensa, attività di pesca, si palesano come virtuose per la collettività. **Tali misure premiali saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### Articolo 3

L'articolo 3 illustra le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia volontarie. Tali campagne possono essere organizzate di ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **prevedendo il parere della Conferenza Unificata**. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. **Vengono altresì specificati i soggetti che possono promuovere le campagne di pulizia in mare: si tratta di una norma ordinamentale, priva di ricadute sulla finanza pubblica.**

Fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia, le stesse saranno attuate dai soggetti promotori della campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10.

**Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, si conferma che tale regime di atti di assenso preventivo delle amministrazioni sono assicurate ad invarianza della spesa, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista nella medesima norma.**

**Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, trattasi di una mera disposizione facultizzante in capo agli enti gestori delle aree marine, pertanto non si determinano effetti vincolanti sul bilancio; in ogni caso, gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere iniziative di comunicazione e di educazione ambientale nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le aree marine protette ricevono annualmente un contributo da parte dello Stato, proveniente dal riparto delle risorse previste al capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, all'articolo 2, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

### Articolo 4

L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica **e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne**, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Tali attività rientrano già nella competenza di questo Dicastero, in particolare in quella della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 5

L'articolo 5 prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge, **delle strategie per l'ambiente marino di cui al**

**decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.** Le modalità organizzative delle predette campagne sono stabilite da un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, **dell'istruzione, dell'università e della ricerca** e delle infrastrutture e dei trasporti, **acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.** Le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di tali campagne senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro a dette campagne potranno verosimilmente partecipare anche soggetti privati, che, in tal caso, sosterranno i relativi costi. Come espressamente evidenziato, le disposizioni di cui all'articolo 5, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 6**

**In relazione all'articolo 6 riguardante l'educazione ambientale, le attività previste a carico delle istituzioni scolastiche rientrano pienamente nelle tematiche che dovranno essere sviluppate a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.**

**Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 92/2019 annovera tra i contenuti che dovranno essere sviluppati "l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale", in coerenza con i programmi scolastici dei vari gradi e ordini scolastici e attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di apprendimento.**

**Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno far fronte alle attività di educazione ambientale nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica (33 ore annue) e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge 92/2019.**

#### **Articolo 7**

**La disposizione modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo che in occasione della "giornata del mare" riconosciuta dalla Repubblica italiana l'11 aprile di ogni anno ai sensi del comma 1 del citato articolo 52 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, "anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare. Si tratta di una precisazione circa l'ambito cui dette iniziative intervengono, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 8**

**In ossequio ad una delle finalità della presente proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di un riconoscimento ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca, agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, materiale di ridotto impatto ambientale ovvero che partecipino a campagne di pulizia del mare ovvero conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche**

agricole alimentari, forestali sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per tale **riconoscimento**.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 saranno attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **riconoscimento** ambientale verrà rilasciato ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 10 del disegno di legge in esame. La stessa si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifichi l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema.

Istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per *“l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato “Made green in Italy”*, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56/2018 ed il regolamento *“recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentari, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

In particolare, tale previsione individua il **riconoscimento** ambientale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo “premiante” nel sistema dei punti previsti per la “licenza di pesca”. Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Mattm, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019 *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, specificamente della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. d) concernente *“riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale”*), della Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare (art. 6, comma 1, let. g), *“sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;”*) nonché della Direzione generale per l'economia circolare (ai sensi dell'art. 4, comma 1, let. c) *“gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;”*).

Premesso che i compiti previsti dalle norme in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle Direzioni competenti del Mattm ai sensi della normativa vigente, tali attività verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione delle citate Direzioni.

Con riferimento alle esigenze di funzionamento, si rappresenta che le stesse troveranno imputazione sui capitoli di beni e servizi delle citate Direzioni Generali del Mattm, specificamente sul capitolo 1381 (Direzione generale per la protezione della natura e del mare) con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, del capitolo 2121 (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali) con uno

stanziamento pari a 0,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché del capitolo 4111 (Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento) con uno stanziamento pari a 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Le attività di competenza Mipaaf rientrano nelle competenze del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, specificamente della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let. b), che prevede tra le attività del citato Dipartimento quelle in materia di "programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici".

Le attività in argomento verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione del citato Dipartimento mentre le esigenze di funzionamento saranno a carico del capitolo 1932.

#### Articolo 9

La norma prevede la trasmissione da parte del Ministro dell'ambiente alle Camere di una relazione sull'attuazione della legge, entro il 31 dicembre di ogni anno; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

#### Articolo 10


Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



2019/10/22

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UE



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A2019-000175/II

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
Ufficio Legislativo  
([legislativo@mef.gov.it](mailto:legislativo@mef.gov.it))

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (A.G. 117).

Si fa riferimento alla email pervenuta nella giornata di ieri, con la quale è stato trasmesso il *dossier* redatto dal Servizio Bilancio dello Stato sul testo dello schema di regolamento indicato in oggetto, al fine di acquisire gli elementi di risposta.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

1) **Art. 1, comma 1, lett. a), n. 4 (che introduce i centri infrastrutture)**

In relazione alle osservazioni formulate con riguardo a tale articolo, si rappresenta che la misura organizzativa che si sostanzia nella soppressione dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali e nella parallela istituzione dei **nuovi "centri infrastrutture"**, consiste nel reindirizzamento dell'attuale e generica *mission* logistica svolta dai predetti Servizi sui soli profili concernenti la gestione delle infrastrutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le rinnovate strutture conserveranno, comunque, la medesima competenza interregionale, utilizzando - senza così determinare nuovi oneri - le risorse già in atto impiegate, in termini di sede, personale e mezzi, dei medesimi Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali. Per quanto concerne le altre articolazioni logistiche, si fa presente che, al di là del mutamento delle previste ridenomiazioni, essi vengono a coprire le funzioni che oggi sono svolte da una diversificata platea di strutture (autocentri, zone telecomunicazioni e centri raccolta vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento, ridenominati, nel nuovo impianto, in centri motorizzazione, centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi). Pertanto, da questo punto di vista, le realtà di nuovo conio verranno ad assorbire le risorse, anche di natura strumentale, già

MODULARIO  
INTERNO-54

MOD. 4 U.L.



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

oggi impiegate dall'*asset* intermedio della logistica della Polizia di Stato, senza che perciò sia necessario incrementare i livelli delle dotazioni di personale e di mezzi. Ciò garantirà la realizzazione di questa parte dell'intervento con le risorse disponibili a legislazione vigente.

2) **Art. 1, comma 1, lett. a), n. 5 (che abroga l'art. 2, comma 2-bis).**

Con particolare riferimento all'abrogazione dell'art. 2, comma 2-bis, a tenore del quale si prevede attualmente che le funzioni inerenti al supporto tecnico-logistico sul territorio sono svolte utilizzando, in via prioritaria, le dotazioni umane e strumentali dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, si rinvia a quanto già evidenziato al punto precedente. Nello specifico, i nuovi "centri infrastrutture" sono destinati ad ereditare le dotazioni dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali avviati alla soppressione, mentre gli ulteriori uffici già esistenti per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico continueranno ad esercitare i loro compiti con le risorse allo stato già disponibili. Sotto tale aspetto, l'intervento si prefigge la finalità di eliminare dal testo del D.P.R. n. 208/2001 una previsione divenuta inattuale, alla luce delle nuove modifiche organizzative, in particolare di quelle contemplate all'art. 6 del provvedimento all'esame delle Commissioni Parlamentari. In questo senso, la disposizione in argomento ha una valenza meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3) **Art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 (che sostituisce l'art. 3, comma 3) ed art. 1, comma 1, lett. b), n. 4 (che sostituisce l'art. 3, comma 5).**

Per ciò che attiene alle osservazioni formulate con particolare riguardo al livello di preposizione dirigenziale modulabile da primo dirigente a vice questore/vice questore aggiunto, per l'ufficio di gabinetto, l'ufficio polizia anticrimine e l'ufficio polizia amministrativa di sicurezza, si precisa quanto segue. Il complessivo progetto di riorganizzazione tiene conto delle riduzioni previste per le dotazioni organiche relative alle qualifiche di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto, da realizzarsi entro il 1° gennaio 2027, come previsto dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Per effetto di tale riduzione, la dotazione organica dei Funzionari della Polizia di Stato delle tre qualifiche in questione assumerà i volumi riportati nella sottostante Tabella 1.

### Tabella 1

(estratto dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24.4.1982, n. 335)

MODULARIO  
INTERNO 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia		
Dotazione organica suddivisa per qualifica		
Qualifica	Dotazione organica attuale	Dotazione organica dal 1° gennaio 2027
Primo dirigente	709	628
Vice Questore/Vice Questore Aggiunto	1.595	1.295

Sulla base del nuovo assetto dei singoli uffici, il modello di riorganizzazione delineato dal provvedimento di cui si discute, tenuto conto delle dotazioni organiche da realizzarsi entro il 1° gennaio 2027, prevede che nelle Questure e nei Commissariati di pubblica sicurezza dalle medesime dipendenti dovranno operare:

- a) n. 381 Primi Dirigenti;
- b) n. 836 Vice Questori/Vice Questori Aggiunti.

Ciò consentirà di impiegare nel resto del comparto periferico:

- a) n. 125 Primi Dirigenti;
- b) n. 335 Vice Questori/Vice Questori Aggiunti.

Per quanto concerne questo Dipartimento, le aliquote previste assommano a:

- a) n. 122 Primi Dirigenti;
- b) n. 124 Vice Questori/Vice Questori Aggiunti.

I dati appena esposti confermano che la manovra organizzativa sarà sostenibile con le dotazioni organiche che si verranno a determinare per effetto delle cennate riduzioni, destinate ad essere realizzate entro il 1° gennaio 2027, senza che si determinino ulteriori esigenze o fabbisogni assunzionali.

4) **Art. 1, comma 1, lett. b), n. 3 (che sostituisce l'art. 3, comma 4).**

Relativamente alla richiesta di chiarimenti circa l'assolvimento dei compiti demandati al Primo Dirigente che opera con l'incarico di Vice Questore con funzioni vicarie del Questore (Vice Questore vicario), preme evidenziare che esse consistono in attività di mera sovrintendenza e coordinamento del cd. "back-office". Si tratta di un ruolo che il Vice Questore vicario già oggi in parte assolve su delega del Questore. Da questo punto di vista, la novità del provvedimento risiede nella stabilizzazione e nella "messa a sistema" dei predetti compiti. A parte questo, occorre evidenziare che le attività di coordinamento in questione vengono esercitate soprattutto attraverso il personale operante nelle strutture coordinate. Ciò evita la necessità di adibire a tali compiti unità

MODULARIO  
INTERNO- 54

MOD. 4 UE



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

di personale e risorse strumentali ulteriori rispetto a quelle che già oggi sono destinate al diretto supporto al Vice Questore vicario.

5) **Art. 1, comma 1, lett. c) (che introduce il nuovo art. 3-bis, dedicato alle questure di sedi di particolare rilevanza).**

A tal riguardo, si precisa che la vigente dotazione organica prevede 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza.

Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura dei due posti di funzione necessari a soddisfare le esigenze connesse all'ampliamento - dalle attuali 20 a 22 - del numero delle Questure di sedi di particolare rilevanza, considerato che allo stato - dopo l'istituzione dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 10-ter del D.L. n. 53/2019 - sono 26 i posti di funzione che, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono destinati ad essere necessariamente ricoperti da dirigenti generali di pubblica sicurezza. Il numero potrebbe salire a 29 nell'ipotesi in cui, per effetto delle rotazioni interforze, siano assegnate contemporaneamente alla Polizia di Stato le posizioni di Direttore della DIA, di Direttore della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché di Direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia.

Residuano, dunque, ulteriori tre posizioni che consentono di assicurare la direzione delle due Questure il cui livello di preposizione è destinato ad essere innalzato a Dirigente Generale di pubblica sicurezza.

6) **Art. 1, comma 1, lett. f) (che introduce l'art. 7-ter, dedicato ai "Centri Sanitari Polifunzionali").**

Per quanto concerne la richiesta di elementi circa la sostenibilità, a legislazione vigente, dello spostamento da Padova a Venezia dell'ufficio di coordinamento sanitario per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino alto Adige, preme evidenziare che queste articolazioni operano con funzioni eminentemente di raccordo ed indirizzo delle ulteriori strutture sanitarie esistenti a livello periferico. Peraltro, tali uffici, proprio in ragione delle funzioni ai medesimi riconnesse, operano con una dotazione minima di personale in supporto al dirigente (in media due unità).

Ciò premesso, si fa presente che, dal punto di vista logistico, la Questura di Venezia è ubicata in due distinti plessi (uno a Venezia, l'altro a Marghera), che presentano spazi sufficienti ad ospitare l'ufficio di coordinamento sanitario, con le predette dimensioni snelle. Peraltro, anche l'assegnazione all'ufficio in questione del cennato nucleo di personale, sarà sostenibile dalla Questura di Venezia. A tal proposito, si evidenzia che il progetto che sarà attuato una volta varata la "riforma" del D.P.R. n. 208/2001 di cui si discorre, prevede che la Questura di Venezia operi con una dotazione di circa 780 unità, alle quali si potrà attingere per le esigenze in questione.

Si conferma, inoltre, il passaggio della RT secondo cui, in caso di assenza, il dirigente dell'ufficio di coordinamento sanitario sarà sostituito dal dirigente dell'ufficio sanitario provinciale. In proposito, si precisa che il cennato passaggio della RT si

MODULARIO  
INTERNO-54

MOD. 4 UI



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

riferisce all'ipotesi di assenza temporanea, determinata - ad esempio - da periodi di breve malattia o di fruizione di congedo ordinario. In tal caso, l'istituto che trova applicazione è quello della supplenza che, come noto, non dà luogo né alla percezione di specifici emolumenti né a forme di progressione in carriera, peraltro non previste dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato. Non si controverte, dunque, di ipotesi di reggenza, sicché appare evidente che la previsione in esame è inidonea a determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, con riferimento al supporto logistico che gli uffici sanitari provinciali delle questure svolgeranno in favore degli uffici di coordinamento sanitario, oggi ospitati presso le strutture dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, avviati alla soppressione, si conferma che tale previsione non determinerà ulteriori oneri, ma consentirà di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, oltre che di razionalizzare il settore sanitario operante a livello periferico.

- 7) Per ciò che attiene ai **ragguagli numerici richiesti sulle dotazioni effettive della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia**, si fornisce di seguito il prospetto riassuntivo, compendiato dalla sottostante Tabella 2, che espone i pertinenti dati al netto delle posizioni di fuori ruolo o ad esse analoghe.

Tabella 2

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia		
	Dotazione organica	Effettivi in ruolo
Dirigente Generale	32	28
Dirigente Superiore	195	175
Primo Dirigente	709	658
Vice Questore/Vice Questore Aggiunto	1595	1474
Commissario Capo/Commissario/Vice	1969	2006

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4-UL



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Commissario (incluso Commissario e Vice Commissario del ruolo esaurimento)		
---	--	--

- 8) Infine, per ciò che attiene alla richiesta di elementi in ordine all'**adeguatezza dell'organico previsto**, con particolare riferimento al fabbisogno stimato per il prossimo futuro ed alle esigenze connesse alla riorganizzazione delle Questure e degli uffici preposti alle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio, si osserva quanto segue.

Come noto, la legge Madia ha apportato un taglio alle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, destinato a passare da 117.291 a 106.242 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Sulle dotazioni effettive ha, altresì, significativamente inciso il cd. blocco del *turn-over*, derivante dalle previsioni di cui all'art. 66, comma 9-*bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Sotto il profilo dell'efficienza dei servizi operativi svolti a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, altro elemento di particolare rilievo è l'età media del personale, suscettibile di incidere negativamente, tra l'altro, sulle concrete possibilità di impiego nei servizi esterni, specie nelle fasce serali e notturne.

Alla luce di quanto sopra, le leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 hanno previsto piani assunzionali straordinari, con l'obiettivo di potenziare gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche oltre il mero ripianamento del *turn over* ordinario.

Più in dettaglio, nell'arco temporale 2018-2022, il cd. "piano Minniti" prevede l'assunzione straordinaria di 6.094 appartenenti alle Forze di polizia (1.953 dei quali destinati alla Polizia di Stato), mentre per il periodo 2019-2023 il cd. "piano Salvini" prevede l'assunzione straordinaria di 6.150 unità (1.943 delle quali destinate alla Polizia di Stato).

Per quanto attiene, nello specifico, alla sola Polizia di Stato, il numero totale delle unità da assumere in via straordinaria nell'intero arco temporale 2018-2023, assomma a 3.896 allievi agenti. A tale numero, vanno aggiunte le assunzioni ordinarie previste nel periodo 2019-2023, che consentiranno di reclutare altre 11.162 unità.

Il numero totale delle assunzioni allo stato programmate ammonta, dunque, a 14.571 unità. Le assunzioni straordinarie, costituiscono, quindi, il 23,4% circa delle assunzioni complessive, con la conseguenza che il 25% dei reclutati non è destinato a ripianare il *turn-over*, ma ad incrementare le dotazioni effettive dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

E', altresì, opportuno evidenziare che, a fronte delle molteplici e diversificate esigenze di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo schema di decreto legislativo recante il secondo correttivo al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 - al momento

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4UL



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari (Atto Governo n. 119) - contempla una modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, finalizzata ad un aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità. Si tratta di risorse necessarie soprattutto per il potenziamento dell'efficienza dei servizi di controllo del territorio, essenziali sul fronte della prevenzione e strettamente riconnessi anche ai livelli di sicurezza percepita, nonché per il rafforzamento dell'intero comparto delle Specialità della Polizia di Stato - anche alla luce delle crescenti esigenze connesse al settore della *cyber security* - incluso il crescente impegno della Polizia delle frontiere, in considerazione delle significative dinamiche migratorie e dei possibili sviluppi sul piano istituzionale, anche a livello sovranazionale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Giampaolo Arachi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 85

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), con riguardo alla definizione del nuovo metodo tariffario per il settore dei rifiuti ..... 86

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.**

**Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Giampaolo Arachi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giampaolo ARACHI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Giulio CENTEMERO (Lega), Paolo PATERNOSTER (Lega), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Alessandro PAGANO (Lega), Claudio MANCINI (PD), Massimo UNGARO (IV), Carla RUOCCO, *presidente*, e Francesca Anna RUGGIERO (M5S), ai quali risponde Giampaolo ARACHI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia il professor Arachi per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 22 ottobre 2019.*

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), con riguardo alla definizione del nuovo metodo tariffario per il settore dei rifiuti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.05.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti, sulle iniziative di interesse della VII Commissione cui l'Italia sta lavorando in vista dell'evento .....

87

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 ottobre 2019.*

**Audizione del Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti, sulle iniziative di interesse della VII Commissione cui l'Italia sta lavorando in vista dell'evento.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 14.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, on. Paola De Micheli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle parti di competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 88

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-A Governo ..... 89

#### AUDIZIONI

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Audizione della Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, on. Paola De Micheli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle parti di competenza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della

Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

La Ministra Paola DE MICHELI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Erica MAZZETTI (FI), Manuela GAGLIARDI (MISTOC10VM), Silvia FREGOLENT (IV), Elena LUCCHINI (LEGA), Antonio FEDERICO (M5S), Paolo TRANCASSINI (FDI), Chiara BRAGA (PD), Vincenza LABRIOLA (FI), Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), Alessio BUTTI (FDI), Vania VALBUSA (LEGA), Gianluca ROSPI (M5S) e Piergiorgio CORTELAZZO (FI).

La Ministra Paola DE MICHELI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia la Ministra Paola De Micheli per la sua presenza e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 22 ottobre 2019.*

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).**

**C. 1939-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.25 e dalle 17.35 alle 17.55.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.**

**C. 2118, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri), della proposta di legge C. 2118, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di

lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, approvata in prima lettura dal Senato.

Invita la relatrice, onorevole Siragusa, a svolgere la relazione introduttiva.

Elisa SIRAGUSA (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente che il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa istituita dall'UNESCO, con sede a Roma, che ha attualmente in organico trentacinque dipendenti, di cui quattordici di nazionalità italiana (tredici strutturati e un consulente esterno). L'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'Organizzazione con un contributo obbligatorio erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari nel 2014 a 168.000 euro.

Lo scambio di lettere, la cui autorizzazione alla ratifica è disposta dalla pro-

posta di legge in esame, riguarda il trattamento fiscale del personale del Centro. Più in particolare, come ricorda la relazione introduttiva al disegno di legge S. 964, approvato dal Senato, l'articolo 11 dell'Accordo con il quale si è fissata a Roma la sede dell'Organizzazione prevede che i funzionari dell'ICCROM, a esclusione di quelli di nazionalità italiana e di quelli già residenti in Italia, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM. Tuttavia, l'Italia ha ratificato nel 1985 la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, che prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. Inoltre, l'ICCROM è inserito nell'elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite il cui personale deve godere dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. Sempre dalla relazione illustrativa, risulta che, dal 2013, l'onere del rimborso delle tasse versate dai funzionari italiani è risultato per l'ICCROM più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e tale differenza può essere riassorbita solo attingendo al bilancio dell'Organizzazione, cui contribuiscono tutti gli Stati membri. La risoluzione della controversia, pertanto, scongiura il pericolo dello spostamento della sede dell'Organizzazione, procedura avviata nel 2013 con l'invito agli altri Stati membri ad avanzare

proposte alternative, a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente offerte dall'Italia.

Lo scambio di lettere riguarda, quindi, la modifica dell'articolo 11 dell'Accordo, come richiesto dall'Agenzia delle entrate per poter procedere all'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani dell'ICCROM. Infatti, come risulta dall'allegato alla proposta di legge, l'articolo 11 dell'Accordo è riformulato nel senso di riconoscere a tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, l'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro.

Nello scambio di lettere, inoltre, con un'ulteriore modifica del medesimo articolo 11, il Governo italiano si impegna a pagare con un unico versamento *una tantum* la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

Infine, segnala che la proposta di legge di ratifica consta di quattro articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, mercoledì 23 ottobre, nella quale si procederà all'espressione del parere.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro sui farmaci orfani (GLFO) e della Consulta nazionale delle malattie rare (CNdMR) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	92
Audizione di rappresentanti di Assobiotec-Federchimica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	92
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	92
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), della Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT) e dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (AISF) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 ottobre 2019.*

**Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro sui farmaci orfani (GLFO) e della Consulta nazionale delle malattie rare (CNdMR) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.40.

**Audizione di rappresentanti di Assobiotec-Federchimica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge**

**C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.55.

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.10.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), della Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT) e dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (AISF).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto VENESIA, *responsabile nazionale Area farmaco della FIMMG*, Salvatore PETTA, *segretario dell'AISF*, e Massimo GALLI, *presidente della SIMIT*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Elena CARNEVALI (PD) e Roberto NOVELLI (FI).

Roberto VENESIA, *responsabile nazionale Area farmaco della FIMMG*, Salvatore PETTA, *segretario dell'AISF*, e Massimo GALLI, *presidente della SIMIT*, rispondono ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 38) .....	94
--	----

#### RISOLUZIONI:

7-00325 Incerti e 7-00335 Maglione: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	94
7-00345 Luca De Carlo: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	94

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo, sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti .....	95
Audizione di rappresentanti di Origin Italia (Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche) .....	95

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 ottobre 2019.*

**Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 38).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

#### RISOLUZIONI

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**7-00325 Incerti e 7-00335 Maglione: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.**

*(Seguito discussione congiunta e rinvio).*

**7-00345 Luca De Carlo: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 16 ottobre 2019.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00345 Luca De Carlo che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle risoluzioni n. 7-00325 Incerti e n. 7-00335 Maglione.

*(La Commissione concorda).*

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 ottobre 2019.*

**Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo, sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.**

**Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare) e Coldiretti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.30.

**Audizione di rappresentanti di Origin Italia (Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
---	----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019)8 (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

##### **La seduta comincia alle 12.35.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.**

**C. 1962 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosalba DE GIORGI (M5S), *relatrice*, riferendo sul disegno di legge recante la Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale

dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri e comunitari, evidenzia che l'Accordo in esame si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di Convenzioni finalizzate a evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, al fine costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Uruguay in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, con contestuale garanzia degli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Fa presente, in particolare, che la Convenzione pone, altresì, le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'Organizzazione

per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'organizzazione del G20 denominato BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Osservato che la Convenzione si compone di 30 articoli e di un Protocollo (a sua volta articolato in otto paragrafi), segnala che è di particolare rilievo l'articolo 25 che contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali, evidenziando che ciò che viene riportato nella norma è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, e prevedendo pertanto anche il superamento del « *domestic tax interest* » nonché del segreto bancario. Ritiene che queste disposizioni normative costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame; l'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo (a tali oneri, valutati in 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019) mentre il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala che oltre della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri precedentemente ricordati. In particolare, evidenzia che la relazione imputa, a decorrere dal 2020, alle disposizioni dell'articolo 10 (modifica tassazione dividendi) una variazione di gettito di segno negativo di euro 15.000 annui, alle disposizioni dell'articolo 12 (modifica aliquota ritenuta canoni) una variazione di gettito di segno negativo di euro 5.000 annui, alle disposizioni dell'articolo 14 (modifica tassazione professioni indipendenti) una variazione di gettito di segno negativo di euro 42.000 annui e dall'articolo 21 (modifica tassazione altri redditi) una variazione di gettito di segno negativo di euro 5.000 per un totale complessivo pari a 67.000 euro.

Rinviando alla documentazione di dettaglio predisposta dagli uffici per la disamina del contenuto dei 30 articoli di cui si compone la Convenzione e dell'annesso Protocollo che ne forma parte integrante rileva, conclusivamente, che, per quanto di competenza, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se intende formulare una proposta di parere.

Rosalba DE GIORGI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice sottolineando che il provvedimento in oggetto crea un quadro giuridico in materia fiscale utile tanto alle imprese italiane che sono presenti nella Repubblica orientale dell'Uruguay – tra le quali ricorda aziende importanti nel settore dell'energia, come ad esempio Terna, e delle infrastrutture, come Ferrovie dello Stato – quanto, considerata la reciprocità della normativa, agli

operatori economici di quel Paese sudamericano che agiscono in Italia. Ricorda peraltro non solo i forti legami che legano l'Italia all'Uruguay in termini di rapporti tra le comunità e di presenza di cittadini italiani ma anche che l'interscambio commerciale tra i due Paesi è assai cospicuo attestandosi su un valore di circa 540 milioni di euro l'anno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019)8.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 ottobre la relatrice, Angela IANARO, ha illustrato i contenuti della comunicazione ed è iniziato il dibattito. Ricorda altresì che in quella sede alcuni deputati, in considerazione dell'importanza e complessità del tema, hanno avanzato la richiesta di procedere ad approfondimenti istruttori.

Osservato che la Commissione di merito avvierà a sua volta l'esame della comunicazione nella seduta già prevista per domani, propone quindi di attendere le decisioni che potrebbero essere prese dalla VI Commissione Finanze nell'ottica di valutare eventualmente l'opportunità di

procedere congiuntamente a un breve ciclo di audizioni informali.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, concorda con le considerazioni della presidenza e propone di attendere le valutazioni della VI Commissione Finanze circa lo svolgimento di una sua attività conoscitiva in materia.

Marco MAGGIONI (Lega), ribadita la complessità della materia e ricordate le considerazioni che ha già personalmente svolto nella precedente seduta, dedicata all'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, ritiene comunque utile svolgere un appropriato approfondimento istruttorio attraverso un'attività conoscitiva a prescindere da come intenderà procedere la VI Commissione Finanze.

Osserva peraltro che la problematica andrebbe considerata nella sua dimensione strategica piuttosto che meramente tecnica, nel senso che andrebbe difeso uno strumento – il voto all'unanimità – che attribuisce al Paese, di fatto, un diritto di veto e cioè una evidente posizione di forza nella trattativa tra gli Stati membri, anche spendibile nel corso di negoziati su altri tavoli di discussione, che sarebbe invece inevitabilmente indebolita nel caso di voto a maggioranza, per quanto qualificata. Conclude sottolineando che l'esperienza insegna che a tale strumento, quando ne ha la possibilità, uno Stato difficilmente rinuncia.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone di attendere di conoscere le intenzioni della VI Commissione Finanze in materia e si riserva di interloquire con la presidenza della predetta Commissione allo scopo di svolgere un Ufficio di presidenza congiunto finalizzato a valutare la possibilità di svolgere comuni attività conoscitive mediante un breve ciclo di audizioni.

La Commissione concorda.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 ottobre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
18.50 alle 20.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza  
del presidente BARACCHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.35 alle 14.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	101
Audizione del giornalista Gianpiero Casagni .....	101
Sulla pubblicità dei lavori .....	102
Audizione del giornalista Attilio Bolzoni .....	102

*Martedì 22 ottobre 2019. – Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

##### **Audizione del giornalista Gianpiero Casagni.**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Gianpiero Casagni ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o

circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi al dottor Casagni di voler prendere la parola per un intervento introduttivo concernente i profili generali che riguardano la genesi e il contenuto dell'inchiesta su quello che è stato definito in termini giornalistici il « sistema Montante ».

Il dottor Gianpiero CASAGNI svolge una relazione sulla sua inchiesta giornalistica riguardante il « caso Montante », esponendo le ricerche svolte, i risultati emersi e le difficoltà incontrate per la relativa pubblicazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi i deputati PAOLINI (Lega) e Piera AIELLO (M5S).

Il dottor CASAGNI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gianpiero Casagni e dichiara chiusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

**La seduta comincia alle 20.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del giornalista Attilio Bolzoni.**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Attilio Bolzoni ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi al dottor Bolzoni di voler prendere la parola per un intervento introduttivo concernente i profili generali che riguardano la genesi e il contenuto dell'inchiesta su quello che è stato definito in termini giornalistici il « sistema Montante ».

Il dottor Attilio BOLZONI svolge una relazione sul cosiddetto « sistema Montante », analizzandone il radicamento nel mondo politico-istituzionale, le finalità e le modalità operative nel contesto della recente evoluzione del fenomeno mafioso.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU), SACCONI (FI-BP), GIARRUSSO (M5S), ENDRIZZI (M5S) e SUDANO (IV-PSI), nonché i deputati BARTOLOZZI (FI), PALAZZOTTO (LEU), PAOLINI (Lega) e FERRO (FDI).

Il dottor BOLZONI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Attilio Bolzoni e dichiara chiusa l'audizione.

**La seduta termina alle 23.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 4.01 del Governato)</i> .....	7
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> .....	11
<i>ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate)</i> .....	20

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sull'ordine dei lavori .....	21
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salvamare »). Emendamenti C. 1939-A e abb. (Parere all'Assemblea) .....	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governato della Repubblica italiana ed il Governato della Repubblica dominicana. C. 1993 Governato, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governato della Repubblica italiana e il Governato della Repubblica di Cuba. C. 1994 Governato, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	24
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	30
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali. C. 2118, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	31

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
--	----

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
---	----

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	38
Decreto-legge n. 105 del 2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED. Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
Sui lavori della Commissione .....	40
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Atto n. 113 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	40
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	46
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	41
ALLEGATO 5 ( <i>Nota depositata dal Sottosegretario di Stato alla difesa onorevole Angelo Tofalo</i> ) .....	48
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	50
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	52

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). C. 1939 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963	

sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	67
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	77
<b>VI Finanze</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.	
Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> , Giampaolo Arachi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	85
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), con riguardo alla definizione del nuovo metodo tariffario per il settore dei rifiuti .....	86
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti, sulle iniziative di interesse della VII Commissione cui l'Italia sta lavorando in vista dell'evento .....	87
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione della Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, on. Paola De Micheli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	88
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-A Governo .....	89
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91
<b>XII Affari sociali</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro sui farmaci orfani (GLFO) e della Consulta nazionale delle malattie rare (CNdMR) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme	

per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	92
Audizione di rappresentanti di Assobiotec-Federchimica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	92
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » .....	92
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), della Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT) e dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (AISF) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 38) .....	94
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00325 Incerti e 7-00335 Maglione: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	94
7-00345 Luca De Carlo: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	94
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo, sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti .....	95
Audizione di rappresentanti di Origin Italia (Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche) .....	95
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019)8 (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 100

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 101

Audizione del giornalista Gianpiero Casagni ..... 101

Sulla pubblicità dei lavori ..... 102

Audizione del giornalista Attilio Bolzoni ..... 102

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0079230\*